

La mattina del 29 settembre 2010, il Misseri, chiamando la figlia, Valentina, aveva dato avvio all'operazione di ritrovamento del cellulare. Questo evento, nella rielaborazione della ricorrente, documentava la sua estraneità ai fatti. Ciò perché - ammesso per ipotesi che, unitamente alla madre, avesse dato incarico al padre di distruggere gli effetti personali della cugina, dopo aver appreso la notizia del rinvenimento del telefono - avrebbe tenuto un comportamento assolutamente diverso.

Innanzitutto, si sarebbe attivata per non fare consegnare agli inquirenti il dispositivo radiomobile.

La decisione impugnata, anche in relazione alla comunicazione data via sms alla sorella Valentina, alle 8.10, aveva valorizzato una tesi contraria alla Misseri.

La ricorrente critica il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, evidenziando che la scelta di far rinvenire il telefono di S. (Sarah), all'insaputa della moglie e della figlia, non fosse in linea con la personalità del Misseri, sempre descritto e additato come un soggetto sottomesso al carisma delle due donne.

Né sarebbe stato prospettabile che la chiamata fatta a Valentina (ignara dei fatti) fosse un'iniziativa finalizzata ad evitare che potessero rispondere Sabrina o la moglie, che, con ogni evidenza, lo avrebbero dissuaso o gli avrebbero impedito di consegnare il telefono agli inquirenti. L'erroneità di tale percorso logico risulterebbe. Infatti, dal rilievo che il Misseri, per timore di far sapere alla moglie e alla figlia che aveva trattenuto il telefono, ne aveva parlato proprio con Valentina che, a sua volta, lo aveva inevitabilmente detto alle persone che non avrebbero dovuto saperlo. La scelta del Misseri, in sostanza, non poteva che produrre il risultato che, in ipotesi, avrebbe inteso evitare.

Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è, tuttavia, più articolato.

Innanzitutto, la sentenza impugnata spiega la ragione per la quale Sabrina Misseri, nel momento in cui aveva inviato l'sms alla sorella e, prima ancora, al momento della telefonata, non potesse aver attinto alcuna informazione dal padre, secondo quanto aveva riferito la stessa Misseri.

La difesa, si precisa in sentenza (cfr. fl. 958 e ss), aveva prospettato la tesi secondo cui l'imputata si fosse convinta che si trattava del cellulare della ragazza, per la presenza delle *linguette* e del *lucchetto*, circostanza verificata interpellando C. (Concetta) Serrano.

Tale tesi era, tuttavia, smentita da quanto aveva dichiarato al dibattimento il Michele Misseri, e la sentenza, con ragionamento logico e immune da censure, ha spiegato che la Misseri - appreso che nel frangente qualcosa non fosse andato per il verso giusto nelle operazioni di distruzione del telefono - aveva inteso esortare la sorella al silenzio e a tenere nascosta la notizia almeno fino a quando avesse

avuto la possibilità di parlare direttamente con il padre, che ancora non aveva fatto ritorno presso l'abitazione.

Anche la scelta di chiamare *Valentina* non era stata casuale da parte del Misseri.

La Corte d'assise d'appello ha, invero, spiegato che il predetto, proprio per evitare di parlare con Sabrina o con la moglie, non contattava l'utenza fissa di casa. Chiamava l'altra figlia, *Valentina*, che soggiornava temporaneamente presso l'abitazione di via Deledda, poiché quest'ultima risultava l'unica persona che, all'interno della famiglia, era ancora all'oscuro di quanto accaduto. Il Misseri avvertiva, spiega la sentenza con un percorso immune da vizi, il peso del segreto che lo avrebbe indotto a rivelare nell'interrogatorio, di poco successivo, dove era stato riposto il cadavere.

La sentenza non incorre in alcuna contraddizione o illogicità quando afferma che il Misseri stesso aveva contezza che, informando la figlia *Valentina*, ella avrebbe riferito a Sabrina e alla madre del rinvenimento del cellulare. Ciò perché il Misseri aveva avuto in realtà un obiettivo immediato, che era quello di far trovare il telefono alle forze dell'ordine.

Comunicando con *Valentina*, egli intendeva conseguire un risultato funzionale a tale scopo e, cioè, *spiazzare* Sabrina: alla quale, dopo la telefonata a *Valentina*, sarebbe infatti rimasta, come unica possibilità per evitare la consegna del telefono, quella di riferire alla sorella tutto quello che era realmente accaduto.

Anche la spiegazione data dalla sentenza impugnata sul comportamento collaborativo della Misseri nell'immediato è retta da motivazione adeguata. La ragazza infatti era protesa ad appurare se il telefono rinvenuto fosse o meno quello della cugina, posto che credeva che lo stesso fosse stato già distrutto dal genitore. Il detto comportamento è stato correttamente ritenuto a carattere *obbligato*, non avendo l'imputata alternative, dopo l'iniziativa del genitore. Giunta la telefonata delle 7:08, gesti o condotte diverse da quelle tenute la avrebbero esposta a rischio e a sospetti. Unica condotta cui conformarsi era, pertanto, quella tenuta.

La Corte territoriale ha anche richiamato la conversazione del 29/9/2010 spiegando esattamente le ragioni per le quali di essa non si sarebbe potuta dare la lettura invocata dalla difesa, che ne voleva trarre un elemento a favore dell'imputata.

Hanno osservato i giudici territoriali che la conversazione con Claudio S. (Scazzi), tra gli altri elementi, dava conto anche del rammarico della Misseri per il rinvenimento del telefonino, per i sospetti che poteva far cadere sul padre, rammarico che prevaleva rispetto alla considerazione dell'importanza che lo stesso rinvenimento avrebbe potuto assumere per le indagini.

La stessa Misseri affermava durante quel colloquio che il telefono era senza *sim card* e batteria, là dove, in realtà, la *sim card*, alla luce delle acquisizioni processuali, era all'interno del dispositivo.

Quella affermazione si spiegava sulla base delle informazioni ricevute dal padre che aveva richiesto di cercare la scheda telefonica.

Lo stesso contenuto delle intercettazioni ambientali del 3/10/2010 confermava la preoccupazione per gli atteggiamenti del Misseri Michele e per l'avventatezza che lo stesso mostrava e che non si riusciva più a gestire. I discorsi della Serrano Cosima e della Misseri Sabrina, avvenivano, peraltro, al cospetto di Valentina e si dovevano necessariamente confrontare col fatto che la stessa era all'oscuro di tutto. Non sarebbe stato semplice, annota la Corte d'assise d'appello, gestire e condividere una notizia, come quella dell'omicidio, con lei, pur se era una stretta congiunta.

Non traspare in alcun punto l'interesse delle imputate a comprendere come fosse stato possibile il rinvenimento del telefono o quanto ciò potesse contribuire alla ricostruzione dei fatti, in funzione del ritrovamento della piccola S. (Sarah). I colloqui, piuttosto, si risolvono in uno scambio di battute che sono costantemente volte a criticare il Misseri e ad annotare i comportamenti improvvidi dello stesso che gli avrebbero attirato addosso le indagini, attraverso il prevedibile collegamento fra la vicenda della *sim card* e quella del rinvenimento del telefono cellulare.

Alla luce di questi rilievi non hanno pregio le critiche avanzate in ricorso per destrutturare l'articolato logico che sorregge l'apparato motivazionale.

In particolare, va rilevato che Sabrina Misseri nell'interlocuzione con la stessa Valentina fa apparire di essere presa dalla speranza che il telefono rinvenuto sia proprio quello di S. (Sarah), perché non può fare altrimenti, e deve tenere un comportamento che sia razionalmente compatibile con la circostanza che la sua interlocutrice è all'oscuro dell'omicidio.

Pur dotata di una forte personalità, non pretende di parlare con il padre, perché lo stesso ha oramai rivelato alla medesima Valentina d'aver rinvenuto il telefono cellulare. Si tratta di un particolare rispetto al quale, nella specifica congiuntura temporale, a fronte dell'attenzione che oramai la scomparsa aveva generato, non si sarebbe potuto tenere un comportamento diverso né nascondere il rinvenimento, per averne avuto contezza la medesima Valentina, cui si sarebbero dovute spiegazioni. Non risulta affatto illogica, né incompatibile con una ricostruzione razionale la sequenza in tal senso descritta in sentenza, né trovano diversa spiegazione le richieste di chiarimento che Sabrina rivolge alla sorella, per accertare se effettivamente il dispositivo appartenesse a S. (Sarah) S. (Scazzi). La Misseri, infatti, spiega la sentenza, era convinta che il telefono fosse stato distrutto e non immaginava che il padre lo avesse sottratto alle fiamme. Il comportamento assunto

dalla medesima Misseri è stato correttamente letto e spiegato dai giudici del merito sulla scorta di questo antefatto. L'imputata era, in definitiva, mossa dalla duplice premura di accertare quanto stesse accadendo e di conformare i suoi comportamenti alla imprevedibile e imprevista iniziativa del genitore che, dopo aver introdotto il tema della *sim card*, ostendendolo allo stesso ispettore Lanzo, aveva fatto rinvenire il cellulare della nipote, in maniera del tutto inaspettata.

In questa ottica vengono correlativamente interpretati i gesti di chiamare la zia, C. (C. (Concetta)) Serrano, richiedendole, in apparenza, notizie sul telefono di S. (Sarah) S. (Scazzi) e di informare i carabinieri, azione oramai obbligata, all'esito della concretizzata rivelazione. Conferma alla ricostruzione è tratta validamente dalla richiamata conversazione del 3/10/2010 tra Serrano Cosima, Sabrina e Valentina Misseri, sul comportamento del genitore. Sono commenti, ancora, condizionati dalla inconsapevolezza di Valentina sui fatti, ma che lasciano trasparire un giudizio di avventatezza e non condivisione riguardo alla condotta del Misseri, foriera di una serie di rischi. Non v'è un passaggio dei colloqui stessi volto a sottolineare o rivelare un interesse delle interlocutrici per le indagini in funzione del possibile ritrovamento di S. (Sarah) S. (Scazzi) che all'epoca si reputava ancora solo scomparsa.

2.1.18.1. La consegna del telefono agli inquirenti da parte del Misseri, si è annotato in ricorso, avrebbe segnato un momento tipico della vicenda e avrebbe rappresentato la sua prima sostanziale confessione del delitto. Il gesto era in linea, si è osservato, con quanto accaduto nel corso dell'interrogatorio tra la notte del 6 e del 7 ottobre 2010, durante il quale Michele Misseri aveva reso dichiarazioni *contra se* ed aveva fatto rinvenire il corpo della giovane nipote.

In questa cornice la difesa ha annotato come la sentenza non abbia seguito una valutazione lineare dei risultati dimostrativi e, piuttosto, con argomenti mossi dal pregiudizio, abbia disatteso la prova certa di innocenza di Sabrina Misseri.

In realtà la decisione impugnata, dopo aver ponderato nella specifica forza dimostrativa ciascun elemento di prova ne ha operato uno scrutinio di gravità intrinseca e lo ha inserito in un percorso logico complessivo da cui è discesa la prova della responsabilità.

Il rinvenimento del telefono cellulare è indubbiamente uno dei momenti centrali nell'evoluzione delle indagini, e correttamente, in via logico-deduttiva, la sentenza lo collega a una serie di elementi ulteriori che, al pari, pondera approfonditamente.

Tra questi c'è anche la conversazione della Misseri con Claudio S. (Scazzi), poco dopo il rinvenimento del telefono.

Sabrina Misseri interloquiva (la conversazione è riportata integralmente anche nei motivi d'appello - fil. 400 e ss. - e nella sentenza - fil. 962 e ss.), conformando i suoi atteggiamenti alla rivelazione del genitore, che era stata un'iniziativa imprevedibile e inaspettata nella specifica congiuntura. Era un'iniziativa che la

sentenza ha immediatamente collegato al contenuto del soliloquio, durante il quale erano, invero, emersi elementi contrari alla ipotesi che il Misseri fosse l'autore del delitto di omicidio. Valorizzando questi elementi, anche singolarmente valutati, la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di leggerli nel senso, proposto dalla difesa, che se ne inferisse la prova di innocenza della Misseri e di colpevolezza esclusiva del genitore.

2.1.19. Il ricorso denuncia anche la erronea valorizzazione dell'**apporto dichiarativo di Giovanni Buccolieri**.

Sul tema riepiloga le due diverse versioni che si confrontano nella fattispecie. L'una, che avrebbe visto nascere una lite tra le due ragazze, per motivi non spiegati, né altrimenti conosciuti, cui sarebbe seguita la fuga di S. (Sarah) S. (Scazzi) dall'abitazione di Via Deledda; dunque, l'inseguimento da parte di Cosima Serrano della ragazza; l'atteggiamento di costrizione finalizzato a farla salire in auto e il rientro presso l'abitazione ove S. (Sarah) aveva trovato la morte, strangolata dalla Serrano e dalla Misseri. L'altra, che, in maniera piana e lineare, vedeva autore unico del delitto il Misseri Michele, che aveva ceduto ad un *raptus* sessuale ed aveva reagito al rifiuto della ragazza alle sue *avances*.

Inspiegabilmente, secondo la difesa, la sentenza impugnata avrebbe preferito la prima ipotesi, elaborando una serie di elementi in stridente contrasto con i parametri della logica e con sovvertimento di una serie di principi giuridici.

La prima versione, seguita in sentenza, si collegava al racconto dell'episodio relativo all'inseguimento e al "sequestro" di S. (Sarah) S. (Scazzi) da parte della Serrano, fatto entrato nella cognizione processuale attraverso la dichiarazione del Buccolieri Giovanni, riferita da terzi, con cui lo stesso ne aveva fatto parola. Il canale di conoscenza, tuttavia, lamenta la ricorrente, violava la regola del contraddittorio nella formazione della prova e di utilizzabilità del dato narrato, poiché esso risultava non confermato dalle fonti di riferimento.

In particolare, Giovanni Buccolieri, pur avendo in fase investigativa riferito agli inquirenti gli eventi descritti, dopo due giorni aveva ritrattato la dichiarazione. Iscritto nel registro degli indagati si era sempre, nel contraddittorio processuale, avvalso della facoltà di non rispondere sottraendosi all'interrogatorio. Il contenuto di quanto egli aveva riferito era, tuttavia, entrato nel materiale di cognizione giudiziale, attraverso le dichiarazioni rese da coloro che avevano ricevuto la dichiarazione del Buccolieri stesso.

Si contrapponevano, in definitiva, due categorie di soggetti: quella dei parenti del fioraio, cui egli pacificamente aveva raccontato il fatto come percepito in un sogno, e quella che era stata resa a Vanessa Cerra, sua dipendente. La quale aveva sì confermato d'aver saputo che il Buccolieri avesse parlato di un sogno, ma, interloquendo con la madre, Anna Cosima Pisanò, aveva in realtà riferito, stando al

racconto della medesima Pisanò, che il fatto non era stato sognato ma percepito realmente dal Buccolieri, che, però, si rifiutava di riconoscerlo, poiché non intendeva essere coinvolto nella vicenda. Sulla stessa linea egli, nel ricordo della Pisanò, aveva riferito alla Cerra che, se fosse stato chiamato, avrebbe negato la percezione reale e ribadito la versione del sogno.

La descritta doglianza relativa alla erronea valorizzazione della fonte *de relato* rispetto a quella di conoscenza primaria non risulta condivisibile.

La Corte territoriale, nell'affrontare la questione relativa alla attendibilità delle dichiarazioni, ha dedicato attenzione e motivazione adeguata alla vicenda, non invertendo il meccanismo logico e il rapporto tra fonte *de relato* e fonte diretta.

Ha esattamente enucleato la portata narrativa delle singole affermazioni; ha descritto i canali di conoscenza di ciascun dichiarante e ha indicato i punti di divergenza rilevabili tra le affermazioni rese da ciascuno.

E' stata anzitutto giudicata non rilevante la assoluzione dei soggetti che erano stati variamente incriminati per il favoreggiamento, per aver riferito di aver appreso dal Buccolieri della vicenda come se si fosse trattato di un sogno. Ciò perché nei loro confronti si è profilato il ragionevole dubbio che il Buccolieri stesso avesse in tal caso parlato di *sogno*, possibilità che incideva evidentemente sulla configurabilità del fatto tipico.

Il nucleo centrale della questione in fatto e nel suo profilo giuridico è stato individuato altrove.

Esso riguardava, in particolare, l'apporto dichiarativo di "rimbalzo", che, prendendo abbrivio dalla dichiarazione del medesimo Buccolieri, aveva interessato la Cerra e, su iniziativa di questa, la Pisanò.

In questo quadro, premesso che il Buccolieri non aveva mai confermato in dibattimento la sua dichiarazione, essa è stata oggetto di indiretta ricostruzione attraverso il contenuto dell'intercettazione (riportata in sentenza ai ffl. 481 e ss.), tra il predetto e la Cerra e, soprattutto, attraverso la dichiarazione della Pisanò, che ne aveva avuto contezza dalla delazione fattagliene dalla figlia Vanessa.

L'assetto narrativo era strutturato in sintesi in tre momenti conoscitivi.

Quello di Anna Pisanò, che affermava d'aver saputo da Vanessa Cerra che il fatto descritto e raccontato alla stessa dal Buccolieri era vero; quello della Cerra che, al contrario, ribadiva che si era trattato di un sogno; quello indirettamente attinto attraverso l'intercettazione, durante la quale il Buccolieri raccomandava alla Cerra di confermare che si era trattato di un sogno.

Altrettanto certo, nello statuto formativo della prova "complessa", era che il Buccolieri non avesse depresso, avvalendosi, nell'esercizio dei suoi diritti, della facoltà di non rispondere.

Riassumendo, pertanto, la fonte diretta e primaria (che aveva conoscenza dei fatti) si era sottratta al contraddittorio; quella di primo grado e *de relato* dalla prima aveva depresso (confermando la tesi del sogno); quella *de relato* di secondo grado (la Pisanò) - avente causa cognitiva dalla Cerra - aveva depresso, affermando d'aver appreso, nel racconto rivoltole, di un evento realmente percepito e vissuto dalla fonte diretta.

La sentenza non sovverte i canoni logici, né ignora la valenza del contraddittorio nella formazione della prova. Anzi, proprio valorizzando il contraddittorio sulle fonti *de relato* di primo e secondo grado e ponderando i contenuti delle relative deposizioni, opera un giudizio di verosimiglianza e di attendibilità delle rispettive dichiarazioni, a fronte della scelta della fonte diretta di sottrarsi al confronto avvalendosi di una legittima facoltà riconosciutagli dalla legge.

In realtà e a ben vedere, gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata per risolvere il problema di coordinamento tra le distinte deposizioni sono diversi.

Non è la sola frase della Pisanò, inviata via *facebook* al Buccolieri, con cui, per indurre il teste a dire la verità, affermava *lo sappiamo che non è un sogno*, a fondare la conclusione adottata in sentenza.

In realtà la Corte territoriale ha spiegato adeguatamente le ragioni che inducevano a ritenere attendibile la Pisanò sul punto, pur a fronte della dichiarazione di Vanessa Cerra, resa in rogatoria, che aveva confermato d'aver appreso dal Buccolieri che si era trattato di un sogno.

Non appare determinante la mancata spiegazione dell'atteggiamento del Buccolieri, che aveva prima dichiarato alle forze dell'ordine di aver visto la scena, per, poi, ritrattare a distanza di due giorni. Il cambio di rotta, ricondotto, anche durante l'intercettazione testé richiamata, a una sorta di pressione operata dagli inquirenti (che lo avrebbero indotto a dire cose non rispondenti alla realtà) non ha persuaso i giudici della Corte d'assise d'appello. Che hanno, invero, spiegato perché la credibilità della fonte di secondo grado dovesse essere preferita a quella della Cerra. Quest'ultima, infatti, si è sottolineato in sentenza (fl. 494 e 495), a fronte delle affermazioni di Cosima Prudenzano - secondo cui il genero Buccolieri aveva addirittura raccontato di uno strangolamento in auto della S. (Scazzi) - aveva avuto una reazione di indubbia fermezza, negando d'aver mai appreso quel particolare da Giovanni Buccolieri e aggiungendo che, se le fosse stato riferito, si sarebbe recata personalmente dai carabinieri.

Questa reazione, si è annotato in sentenza, non era spiegabile sul presupposto di aver ricevuto il racconto di un sogno, perché, se così fosse stato, il particolare riferito dalla Prudenzano sarebbe stato influente e non avrebbe suscitato affatto quella presa di posizione da parte della Cerra, che, fino a quel momento, aveva solo esortato il Buccolieri a recarsi dagli inquirenti per renderli partecipi di quanto

occorsogli. Secondo un itinerario logico ineccepibile, i giudici della Corte d'assise d'appello hanno ritenuto che la reazione della Cerra si giustificava proprio sul presupposto che il Buccolieri aveva *ab origine* parlato della vicenda come un fatto vero.

La Corte territoriale ha, ancora, valorizzato i particolari rammentati nel racconto della Cerra. Questa aveva confermato che, allorquando il Buccolieri raccontava l'episodio, parlava di brividi, pelle d'oca e insonnia, reazioni che si conciliavano con la realtà della percezione e non con un mero sogno (cfr. fl. 492, 495), essendo essi indicativi d'un turbamento che solo un fatto reale avrebbe potuto indurre.

La sentenza, ancora, spiega che, se si fosse trattato di un sogno, la Cerra non avrebbe avuto ragione di sollecitare il Buccolieri a recarsi dai carabinieri e di richimarne la coscienza di genitore.

L'intesa di tenere il segreto sulla vicenda, oggetto della intimazione fatta alla Cerra dal Buccolieri, non trovava ancora, secondo i giudici del merito, logica spiegazione in una genesi del racconto da matrice onirica, e ciò anche alla stregua delle reazioni che il racconto stesso suscitava.

L'intercettazione tra il Buccolieri e la Cerra (che precedeva di 26 giorni l'ascolto in rogatoria di Vanessa Cerra) dava contezza definitiva della realtà delle cose, consentendo il superamento dei dubbi opposti sul punto dalla difesa.

La Cerra non aveva confermato di aver appreso dal Buccolieri che si trattasse di un fatto vero (secondo quanto invece aveva riferito alla madre Pisanò Anna), poiché era amica dell'uomo, a cui significativamente rammentava, durante l'intercettazione, che non lo aveva mai "inguaiato", neppure in questa occasione (cfr. fl. 496).

La Corte ha analizzato il testo della conversazione e ha evidenziato che il suo stesso ascolto rivelava tratti decisi e assertivi sulla versione che il Buccolieri esigeva che la Cerra confermasse (...*quando abbiamo parlato ... abbiamo parlato di sogno e basta...*).

Il confronto e le repliche sui rapporti tra i due vedevano la donna ribadire con fermezza la sua *lealtà*, corredata dall'espressione: *non ho detto niente*.

In tale contesto la *lealtà* veniva richiamata, non in funzione della *verità*, ma in relazione alla circostanza di non aver riferito *niente*, secondo un *patto di fedeltà* siglato dai due colloquanti. Se si fosse trattato effettivamente solo di un sogno, tutto questo coacervo di preoccupazioni, raccomandazioni, impegni e promesse reciproche sarebbe stato sostanzialmente inesplicabile.

La stessa Cerra aveva in realtà in qualche modo contestato l'atteggiamento assunto dal Buccolieri, facendovi un critico riferimento (*.. che rispetto, se tu pensi che è giusto così.. tu sai quello che hai raccontato quello che hai detto...*).

L'interlocuzione - che postulava distinti argomenti sottintesi (dal patto di silenzio ai riferimenti ad un propalato rapporto tra la Cerra e il Buccolieri) - si conformava, come già accennato, ad un impegno di lealtà non legato alla verità ma all'intesa raggiunta sul mantenimento del silenzio sull'effettiva realtà della vicenda, alla cui luce, evidentemente, la donna aveva introdotto la contestazione ... *tu sai quello che hai raccontato, quello che hai detto...*, espressione cui seguiva il tentativo del Buccolieri, nei successivi passaggi del colloquio, di addurre una qualche giustificazione, attribuendo agli inquirenti indebite pressioni per indurlo a raccontare come veri eventi solo sognati.

In questa luce va letto il detto passaggio relativo alla giustificazione, che ha costituito oggetto di specifica doglianza negli argomenti sviluppati in ricorso, in funzione di accreditare l'assunto di un clima investigativo particolare che aveva contrassegnato le modalità di conduzione delle indagini influenzandone i risultati.

La motivazione della Corte territoriale è, però, del tutto coerente anche sul punto.

Si è richiamato il verbale oggetto della citata giustificazione e il relativo orario di apertura e chiusura (ore 10,00 ore 14,07), al fine di sottolinearne la congruità, in ragione del contenuto delle dichiarazioni e della loro complessità e importanza ai fini investigativi. Né compete a questa Corte di svolgere un giudizio di congruenza quanto agli orari indicati e alla durata dell'atto istruttorio-investigativo, in relazione al contenuto delle affermazioni rese e verbalizzate, a fronte della motivazione che, sul punto, la Corte territoriale ha esplicitato senza vizi rilevabili sul piano della legittimità e in assenza di denunce circa le modalità di assunzione delle dichiarazioni.

La Corte d'assise d'appello ha in particolare annotato (cfr. fl. 500) come il nucleo centrale di quelle dichiarazioni richiedesse una verifica di serietà sulla fonte dichiarativa e sul contenuto di ciò che riferiva, proprio in ragione dell'importanza che ne poteva derivare. Né vale semplicisticamente parametrare la durata della scena (ridotta a pochi attimi) alla durata della verbalizzazione del relativo racconto, assumendo che questa non si sarebbe potuta protrarre per quattro ore. L'argomento, sviluppato in questi termini, è frutto di fraintendimenti logici.

La necessità della esatta ricostruzione della scena vista e della vicenda raccontata dal teste non poteva, infatti, non richiedere una serie di approfondimenti investigativi per saggiare la possibilità che quelle informazioni fossero state attinte e capire, innanzitutto, le ragioni per le quali il teste si trovasse in quel luogo. Imponeva poi, attraverso una selezione dei particolari, l'acquisizione del maggior numero di dettagli che potessero permettere il migliore inquadramento della scena percepita quale tradotta nel racconto della fonte. Richiedeva, infine, ai verbalizzanti, anche in fase di redazione del singolo verbale, di richiamare

all'attenzione del dichiarante il contenuto del portato narrativo chiedendo eventualmente precisazioni o correzioni. Ciò attraverso domande, anche ripetute e incalzanti. Si comprende allora come il ragionamento della Corte territoriale non sia censurabile e come in esso non si scorga alcuno dei vizi denunciati.

2.1.19.1. La Corte territoriale nella selezione degli argomenti confortanti l'assunto che la Cerra avesse parlato alla madre di un fatto vero, ha valorizzato anche il passaggio della conversazione intercettata, nel quale il Buccolieri diceva espressamente alla Cerra: *tu solamente la sai la storia ... e basta.*

La sentenza impugnata sottolinea come questo passaggio della conversazione sia significativo, a dimostrazione della veridicità della versione riferita solo alla Cerra, quale riportata dalla Pisanò che da lei l'aveva appresa, e del fatto che invece la moglie del Buccolieri e gli altri familiari non ne avessero contezza, avendo sentito parlare sempre e solo di un sogno.

La Corte d'assise d'appello, poi, ha anche ampiamente spiegato come dalla iniziale ammissione dei fatti, come realtà, da parte del Buccolieri erano derivate una serie di propalazioni e illazioni su un rapporto tra la Cerra e il dichiarante, vicenda di cui si parlava anche durante l'intercettazione dell'1/6/2011 e la cui diffusione non era stata affatto gradita alla stessa Cerra.

Questo dato spiega anche la ragione per la quale il medesimo Buccolieri non avesse assunto la determinazione di "correggere" la ritrattazione e di tornare alla prima dichiarazione resa. Nella tesi prospettata della difesa, invero, egli avrebbe ben potuto "restaurare il vero" e andare esente da responsabilità, rendendo dichiarazioni correttive non oltre la chiusura del dibattimento. Al contrario il Buccolieri si era avvalso della facoltà di non rispondere e aveva con ciò precluso a se stesso la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 comma 1 cod. pen..

Ma il Buccolieri, come si è visto, si era determinato a non dire la verità non solo per un atteggiamento di omertà - che pure aveva influenzato la sua decisione - bensì anche per evitare di dover dare una serie di spiegazioni sulle ragioni per le quali si trovasse in quel luogo, con l'eventuale necessità di chiarire ulteriori particolari, legati al rapporto con la Cerra.

Né vale richiamare - come massima di esperienza - la circostanza che un soggetto, a fronte della possibilità di uscire, con una ritrattazione, da una realtà processuale scomoda, decide di non farlo, per inferire da ciò (implicitamente) la verità di quanto detto precedentemente e che l'eventuale ritrattazione si sarebbe risolta, in sostanza, in un mendacio.

Il fioraio avrebbe, cioè, deciso di non rispondere in dibattimento perché se lo avesse fatto avrebbe potuto solo confermare la versione secondo cui si era trattato di un sogno.

Tale conclusione è agevolmente confutabile col rilievo che la scelta di non rispondere all'esame dibattimentale, esercizio di un diritto dell'imputato di fatto *collegato o connesso*, ben poteva derivare dalla volontà di tenere ferma la strada oramai intrapresa, di non confermare delle prime dichiarazioni, per la stessa ragione per cui, nella fase investigativa, le stesse erano state modificate con una sostanziale ritrattazione. L'iniziativa, all'evidenza, avrebbe prodotto - come di fatto avvenuto - l'inutilizzabilità di quanto dichiarato contro le imputate, salvo che nella specie, constando quel portato narrativo attraverso canali diversi, è stata possibile al giudice una valutazione di quanto era stato, comunque, acquisito attraverso le fonti *de relato* e l'intercettazione.

Da ciò la conseguenza, correttamente ritenuta, che l'iniziativa di non rispondere non dimostrava *ex se* che il Buccolieri avesse detto il vero parlando di sogno.

In questa prospettiva, sia il fatto (emerso dall'intercettazione) che solo la Cerra *sapeva la storia e basta*, sia la volontà di non essere coinvolto in una vicenda giudiziaria che, via via, assumeva rilevanza mediatica, avevano in concreto orientato la decisione del Buccolieri.

Quanto alla circostanza che i suoi parenti potessero fruire del medesimo trattamento di non punibilità e ciò nonostante non avessero ritrattato la dichiarazione che si assumeva mendace, essa non muta i termini della questione. La decisione di assoluzione e le spiegazioni rese attestano che non v'era ragione né spinta a rettificare dichiarazioni che all'evidenza erano state loro rese dal Buccolieri, come percepite in un sogno. La conversazione intercettata tra il medesimo Buccolieri e la Cerra - in cui si ribadiva che lei fosse l'unica a sapere la *storia* - dimostrava esattamente che il fioraio avesse reso due versioni. L'una interloquendo con i parenti, ai quali aveva parlato di un sogno e, l'altra, con la Cerra, a cui soltanto aveva detto la verità e, cioè, che si trattava di un fatto vero (cfr. fl. 531). La donna aveva riferito alla madre (Pisanò) proprio quanto indicato, pur senza, significativamente, rivelare la fonte e, quando la madre aveva scoperto di chi si trattasse, le aveva specificato che la fonte medesima, se convocata, avrebbe negato e detto che si era trattato di un sogno.

Risultano, in definitiva, *ininfluenti* e non *decisivi* i riferimenti alle posizioni della Prudenzano, del Colazzo e di Anna Scredo

Da quanto esposto discende la correttezza della conclusione della prevalenza riconosciuta dalla Corte territoriale alle dichiarazioni della Pisanò rispetto a quelle della Cerra e l'esclusione dei travisamenti e vizi di motivazione denunciati con il ricorso.

2.1.19.2. Neppure può ritenersi condivisibile la critica afferente l'aspetto temporale della rivelazione dei fatti alla Cerra e la denuncia di travisamento del

risultato dell'istruttoria dibattimentale, in relazione ai dati tratti dall'esame testimoniale di Scredo Giuseppina, moglie del Buccolieri. La testimone aveva riferito, si è annotato, che il marito era sereno il 26/8/2010, al suo rientro da Leverano, e che aveva manifestato turbamento il giorno successivo, allorquando si era appreso della scomparsa di S. (Sarah) S. (Scazzi). La sentenza impugnata, a giudizio della ricorrente, è incorsa nel travisamento della deposizione, poiché ha collegato il turbamento del giorno seguente la scomparsa di S. (Sarah) S. (Scazzi) alla scena che sarebbe stata vista il giorno stesso della scomparsa, là dove la teste aveva, invece, chiarito che quello stato d'animo si legava alla circostanza che anche i Buccolieri erano *genitori*.

Il lamentato travisamento non sussiste.

In realtà, attraverso l'argomento indicato e sviluppato in ricorso si muove in sostanza una censura di valenza puramente valutativa alla motivazione, pretendendo di sottoporre a questa Corte l'esame di profili insindacabili in sede di legittimità.

La ricorrente non prospetta in fatto un vizio inerente l'oggettività del dato informativo (che si sarebbe dato esistente mentre non esisteva o, viceversa, inesistente mentre esisteva) e si determina, piuttosto, a una mera critica del percorso valutativo seguito dal giudice di merito. La Corte territoriale non ha, in effetti, riportato le proprie conclusioni come conseguenza diretta del contenuto della deposizione della teste Scredo, ma le ha dedotte attraverso gli stati d'animo da essa descritti, con riferimento alla tranquillità notata nel marito il 26/8/2010 e al "turbamento" riscontrato nelle ore successive.

Lungi dal travisare le informazioni provenienti dalla teste Scredo si è in via logica interpretata quella descrizione, collegando tale turbamento allo spavento, suscitato nell'uomo dall'apprendimento del fatto che la ragazza, coinvolta nell'episodio del rapimento da lui visto, fosse scomparsa e non se ne avessero notizie dal giorno precedente (cfr fl. 534).

L'episodio accresceva l'inquietudine del fioraio, combattuto tra la consapevolezza dell'importanza della vicenda osservata e la volontà di restare estraneo alle indagini e di non esservi coinvolto (cfr. fl. 476).

Non valgono a smentire la struttura logica della decisione le considerazioni svolte in ricorso sulla sequenza temporale e sulle dichiarazioni della Scredo. Si è, sul punto, obiettato che il fioraio, se avesse effettivamente visto una scena reale, non avrebbe avuto motivo di non riferire immediatamente alla moglie quanto accaduto e, in caso di sogno così reale da turbarlo e da indurlo a credere che fosse un fatto vero, le avrebbe chiesto di aiutarlo a rammentare se avesse fatto una consegna di fiori il 26 agosto 2010.

La sentenza impugnata anche sul punto ha offerto una risposta appagante e immune da ogni difetto.

Ha spiegato le ragioni che inducevano a ritenere Anna Pisanò attendibile sull'epoca in cui la figlia le aveva parlato per la prima volta della vicenda relativa all'avvistamento della Serrano Cosima che costringeva a salire in auto la nipote. Il racconto del Buccolieri alla Cerra era avvenuto prima del ritrovamento del corpo di S. (Sarah) S. (Scazzi) (intorno al 23, 24 settembre). Dopo pochi giorni dall'aver appreso la notizia (massimo una settimana) la Cerra stessa ne aveva parlato alla madre. Fallace, pertanto, si rivelava il ricordo sul punto della medesima Scredo (cfr. fl. 492).

Gli argomenti a confutazione della tesi accolta in sentenza sono stati respinti per una ragione essenziale scaturita dall'attento esame dell'intero materiale probatorio e in particolare delle fonti di prova sul tema in esame.

In particolare il Buccolieri, immediatamente dopo la scomparsa della ragazza, pur turbato da quanto aveva visto, consolidava il suo ricordo. Rammentava quello che aveva visto, cui probabilmente non aveva dato neppure immediato rilievo e peso, trattandosi, comunque, di un confronto, sia pur connotato da costrizione, tra zia e nipote.

Egli, si legge in sentenza, aveva ritenuto di non interferire. Il passare dei giorni e il consolidarsi della vicenda lo avevano indotto a tornare sull'episodio e alla riflessione su quanto percepito.

Seguendo questo filo logico, la decisione impugnata supera efficacemente gli argomenti difensivi. Invero, la non tempestività della richiesta rivolta alla Scredo di rammentare se avesse fatto una consegna di fiori quel 26 agosto poteva avere plurime cause e non definire alcunché di rilevante ai fini del nodo da sciogliere. Si poteva trattare, infatti, di un semplice modo per dialogare di un evento che aveva tenuto per sé, sino a quel momento, introducendo, indi, la vicenda del sogno alla moglie.

Questo rilievo nella sentenza impugnata è supportato da quanto emergente dal colloquio oggetto dell'intercettazione telefonica dell'1/6/2011, che rispondeva adeguatamente all'argomento difensivo secondo cui il fioraio, se avesse visto realmente la scena, ne avrebbe parlato immediatamente alla moglie.

In detto colloquio, infatti, era lo stesso Buccolieri a dire alla Cerra di essere l'unica persona che sapeva *la storia ... e basta*.

Nel ragionamento valutativo della Corte territoriale questo dato ha guidato correttamente l'intero sviluppo logico della ricostruzione della vicenda, rendendo inattendibili le diverse interpretazioni al riguardo proposte nel ricorso.

2.1.19.3. Quanto alle dichiarazioni rese da Cosima Prudeniano (nelle sommarie informazioni del 13/6/2011 anche richiamate in ricorso), si deve

osservare che la sentenza impugnata ne offre una spiegazione logica e priva di contraddizioni. Chiarisce in particolare (cfr. fl. 647) che l'accesso alla masseria "La Grottella" indicato dalla suocera (la Prudenzano, appunto) non fu collegato alla necessità di appurare la consegna di fiori in data 26 agosto 2010, ma si legava alla necessità di contattare Nigro Giuseppe, per indurlo a negare falsamente che la consegna c'era stata.

A conferma di tale ricostruzione si registra l'intervento del Nigro su Tondo Malorgio Antonia. Quest'ultima aveva visto la consegna di fiori e su di lei intervenne il Nigro dandole indicazioni, senza sapere di essere intercettato, su quanto avrebbe dovuto falsamente riferire ai carabinieri in ordine all'orario in cui si era allontanata dalla struttura.

2.1.20. Il ricorso esamina, poi, gli elementi di **riscontro che la sentenza ha ritenuto esistenti a supporto della tesi che il fioraio avesse detto la verità.**

2.1.20.1. Annota la ricorrente come non v'era alcun elemento documentale che attestasse la consegna di fiori il 26 agosto 2010 ad Avetrana, in orario compatibile con la scomparsa di S. (Sarah) S. (Scazzi). Il Buccolieri aveva solo acquistato a Leverano i fiori alle 16:40, come indicato nella fattura n. 3005 emessa dal *Centro fiori Zecca s.r.l.*

Valorizzando attraverso un metodo discutibile le dichiarazioni della Scredo Giuseppina, si è invece ritenuto, secondo la ricorrente, che il Buccolieri stesso quel pomeriggio fosse uscito intorno alle 14:00 ed avesse fatto rientro intorno alle 17:15/17:20. Posto come orario di uscita quello delle 14:00, si è inferito che vi fossero almeno due ore in cui il fioraio, trattenutosi ad Avetrana, sarebbe stato nella condizione di assistere alla scena descritta.

La descritta metodologia seguita per la ricostruzione dei fatti viene denunciata come un sistema teso ad adattare le prove allo scopo da raggiungere.

Le critiche articolate finiscono, però, per risolversi nella proposizione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, peraltro astratta e, per certi versi, in contrasto con il risultato istruttorio.

A sostegno dell'argomentazione secondo cui il Buccolieri quel pomeriggio sarebbe rimasto a casa in un orario compatibile con il viaggio successivo a Leverano, si è in effetti postulato che si sarebbe mosso poco prima delle ore 16:00; ciò perché, si è precisato in ricorso, il mercato dei fiori apriva intorno alle 16:30 e l'acquisto ivi operato era documentato alle successive 16:40, mentre, distando i due centri poco più di venti chilometri, il tratto viario si sarebbe percorso in circa 18 minuti.

Tale argomentazione si traduce in una pura ipotesi che non si concilia con il dato istruttorio specifico.

La Corte territoriale, lungi dall'operare deduzioni arbitrarie o fondate su convincimenti soggettivi non collegati al risultato della prova, ha richiamato la deposizione della moglie del Buccolieri, che aveva spiegato quali fossero i comportamenti del marito, nei giovedì del periodo estivo, giorno settimanale in cui egli soleva recarsi a Levarano a comprare i fiori.

Da quella dichiarazione è emerso un comportamento abitudinario del medesimo Buccolieri, cui lo stesso derogava, anticipato l'uscita da casa, nei soli casi in cui avesse avuto in programma consegne di fiori.

La sistematica usanza di uscire alle 14:00 era consuetudine che la Scredo aveva riscontrato e che aveva, pertanto, riferito come costante e non come eccezione o come evento straordinario. Non si trattava, dunque, di ipotizzare gesti meccanici o equiparare i comportamenti umani a quelli di *automi*, ma di prendere atto di una dichiarazione testimoniale che la Corte territoriale non poteva interpretato in termini diversi - in particolare secondo la lettura suggerita dalla Difesa - pena il travisamento del relativo contenuto.

Né l'esame della Scredo, né il suo controesame hanno evidenziato ragioni a sostegno della tesi che il Buccolieri quel giorno fosse uscito in orario diverso da quello che ella aveva indicato.

Del tutto arbitraria sarebbe quindi stata l'affermazione di un'uscita da casa da parte del fioraio in orario ampiamente successivo a quello che la moglie aveva indicato.

Nell'esercizio di una libera scelta processuale, il Buccolieri non ha inteso dire cosa avesse fatto nell'arco temporale in discorso; si tratta, però, di una questione diversa. Non residua, invece, spazio concreto per mettere in discussione il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale sotto il profilo di un vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità sull'orario di uscita dall'abitazione in quel pomeriggio del 26/8/2010.

Il ricordo della Prudenzano relativo al successivo intervento su Nigro (tema anche affrontato e su cui la Corte territoriale ha correttamente motivato) e quello della Pisanò su quanto appreso dalla Tondo Malorgio completano il tracciato logico-ricostruttivo - sugli spostamenti del Buccolieri (cfr. fl. 605) e sulla connessa compatibilità della sua presenza nel luogo dell'avvistamento (vicino la scuola, tra via Deledda, appunto, e via del Mare (viale Kennedy), cioè, in via Raffaello Sanzio - che la Corte d'assise d'appello ha ritenuto percorribile con un ragionamento che non risulta sindacabile in questa sede, perché privo di contraddittorietà testuali o manifesta illogicità.

2.1.20.2. Il ricorso si occupa, poi, della vicenda relativa all'avvistamento del fioraio da parte di Tondo Malorgio Antonia, suocera di Giuseppe Nigro, titolare della struttura *La Grottella*.

Critica l'impostazione seguita dalla sentenza impugnata, sottolineando in primo luogo come la Tondo ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere. Le sue dichiarazioni non erano, pertanto, entrate in dibattimento attraverso la sua escussione diretta, ma attraverso il racconto che ne aveva fatto nuovamente Anna Cosima Pisanò, motore esecutivo dell'indagine. Ciò avrebbe determinato una vera aberrazione nella ricostruzione complessiva della vicenda. Infatti, il livello primario di conoscenza su quanto aveva visto il fioraio si era acquisito attraverso le dichiarazioni doppiamente *de relato* della Pisanò e il riscontro sul momento e sul luogo in cui era avvenuto l'avvistamento si ritraeva, ancora una volta, dalle dichiarazioni, sempre *de relato*, di Anna Cosima Pisanò sulla presenza del predetto presso la struttura *La Grottella*.

Deve al contrario osservarsi che la Corte territoriale ha utilizzato uno statuto valutativo corretto e del tutto conforme all'art. 195 cod. proc. pen.. Alcun dubbio si può avanzare sulla utilizzabilità della dichiarazione resa *de relato* dalla Pisanò su quanto aveva dichiarato inizialmente la Malorgio, avvalsasi, in un momento successivo, della facoltà di non rispondere.

La norma anzidetta riserva, infatti, al giudice la valutazione del dato acquisito dalla fonte *de relato*, allorquando il teste primario, fonte della conoscenza diretta, sia stato chiamato a deporre e non abbia confermato quanto detto dalla fonte *de relato* o abbia opposto la facoltà di non sottoporsi ad esame. L'inutilizzabilità della dichiarazione è riservata ai soli casi in cui il teste primario non sia chiamato al confronto in dibattimento.

La sentenza impugnata richiama con precisione le dichiarazioni di Anna Cosima Pisanò, per come provenienti dalla Tondo Malorgio (cfr. fil. 609 e 611). Durante un evento presso la struttura di suo genero Nigro Giuseppe, la Malorgio aveva visto la consegna di un addobbo floreale effettuata con un pulmino bianco. Aveva, ironicamente, commentato il comportamento del Buccolieri, che prima aveva ammesso e, poi, ritrattato la percezione della scena del sequestro di S. (Sarah) S. (Scazzi) da parte della Cosima Serrano. La Corte territoriale anche sul punto ha svolto un approfondito esame della attendibilità della fonte *de relato* chiarendo che i particolari riferiti erano di tale valenza che non potevano non essere conosciuti se non attraverso una fonte diretta che ne avesse reso delazione, trasmettendoli come dati veridici. Si sono richiamati anche la conformazione fisica di colui che aveva consegnato i fiori, esattamente rispondente a quella del Buccolieri, il tipo di furgoncino utilizzato e gli accertamenti svolti dal luogotenente Antonio Calò in sito. In particolare sul punto si era appreso che mentre dalla stanza nr. 102 - che la Malorgio stava sistemando - non era possibile vedere il retro della struttura, era, di converso, possibile scorgere quanto accadeva sul fronte e sulla via Ariosto che dal palazzetto dello sport conduceva alla masseria *La Grottella*. Si trattava di

particolari che non erano noti ad Anna Cosima Pisanò e che questa aveva dovuto apprendere necessariamente dalla Malorgio presente in sito.

Proprio la consegna dalla porta posteriore della struttura escludeva che la Tondo si potesse essere confusa o potesse aver percepito la presenza del Colucci. La sentenza impugnata sul punto ha offerto spiegazioni precise, chiarendo, da un lato, che la diversità del furgone descritto escludesse ipotesi siffatta, ma, soprattutto, che la torta era stata consegnata dal retro, là dove la donna aveva riferito di una consegna operata dal fronte della struttura.

Sono esaminate e spiegate le dichiarazioni della Zizza, responsabile di sala e si è chiarito (cfr. fl. 641) perché la stessa non potesse aver avuto sotto controllo anche la consegna estemporanea dell'addobbo floreale. In quella congiuntura, infatti, era stata richiesta anche la stanza a disposizione degli ospiti, poiché sarebbe stata eventualmente necessaria come appoggio per le esigenze della piccola figlia dei coniugi che era ancora in fasce e della quale si festeggiava, nella stessa circostanza, il battesimo (cfr. fl. 641).

Da derivava la necessità di sistemare la stanza, ancora non pronta, e di corredarla, in segno augurale, di un addobbo la cui fornitura era stata richiesta al Buccolieri.

La critica articolata in ricorso non si confronta con un dato essenziale che, nello specifico capitolo di prova, oggetto di scrutinio, ha un ruolo nient'affatto marginale.

Si tratta del favoreggiamento del Nigro Giuseppe, considerato un elemento di portata centrale, sul quale il ricorso dell'imputata non ha offerto una spiegazione idonea a offrire elementi di segno opposto alla logica intrinseca del gesto, quale ravvisata dalla sentenza.

Il Nigro, infatti, (si legge in sentenza al fl. 642) aveva avvertito la suocera Tondo Malorgio, su richiesta dei carabinieri e a mezzo del telefono, della convocazione.

Successivamente, e in maniera riservata, aveva nuovamente chiamato la donna invitandola a dichiarare di essere andata via, il 26 agosto 2010 tra le 12:30 e le 13:00.

La spiegazione di comportamento siffatto da parte del Nigro appariva evidente.

Secondo i giudici della Corte d'assise d'appello era volto ad escludere la presenza della Malorgio presso la struttura nella fascia oraria in cui aveva visto la consegna dei fiori. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione sviluppata sul punto (cfr. fl. 642).

La Corte d'assise d'appello ha, invero, spiegato che il Nigro assunse quella determinazione prima di sapere cosa i carabinieri volessero chiedere alla suocera. Egli era, in sostanza, mosso dall'unica premura di collocare la Malorgio in un luogo

diverso proprio nel segmento temporale rilevante per le investigazioni. Non è affatto illogica, dunque, la conclusione ritratta e l'affermazione che egli fosse a conoscenza della effettività della consegna dell'addobbo, da parte del Buccolieri, e che gli constasse, altresì, che la Tondo Malorgio avesse visto la consegna, avendo la stessa evidentemente commentato l'evento in famiglia, come aveva fatto con la Pisanò.

Si era trattato di una induzione ad un mendacio mirato, ricco di significato da un punto di vista logico-indiziario che si inseriva perfettamente nelle valide spiegazioni che la sentenza di merito ha dato (cfr. fl. 644 e ss.). Si abbinava, tra l'altro, all'elemento che attestava anche il mendacio del Nigro stesso sul fatto di non aver avuto contatti con il Buccolieri prima degli eventi. Era, infatti, certo, e lo aveva dichiarato la Prudenzano (nel verbale del 13/6/2011, acquisito come corpo del reato di favoreggiamento), che il Buccolieri si era recato presso la struttura *La Grottella*, per parlare con i titolari e sapere se avesse fatto una consegna di fiori quel 26/8/2010.

In questa cornice si è completato il percorso ricostruttivo dei movimenti del medesimo Buccolieri e si è ritenuto che lo stesso avesse eseguito l'accesso presso la struttura in questione proprio per indurne i responsabili a negare che fosse stata effettuata la consegna. A tale intesa si riconnetteva la successiva condotta del Nigro, con il suo mendacio e la pressione sulla suocera per le dichiarazioni da rendere circa l'orario in cui si era allontanata.

Le verifiche sulla consegna di fiori in quel primissimo pomeriggio erano state riferite, oltre che dalla Prudenzano, anche da Anna Scredò, cognata del Buccolieri.

Anche quest'ultima aveva confermato di rammentare di aver ascoltato in ambito familiare che il cognato aveva consegnato i fiori presso un ristorante o una pizzeria quel pomeriggio (cfr. sentenza fl. 555, 561, 646): dato che è stato validamente valorizzato a supporto della prima dichiarazione della madre, in abbinamento con la circostanza che in quel giorno del 26/8/2010 il fioraio avesse fatto un'unica consegna ad un unico soggetto e presso una sola struttura.

Né valgono a destrutturare la logica della sentenza impugnata le critiche contenute in ricorso sul tragitto seguito dal Buccolieri e ricostruito analiticamente nelle sue diverse possibilità (fl. 650-654 della sentenza impugnata).

Si osserva in ricorso che se il fioraio si fosse dovuto recare a Leverano al mercato dei fiori alle ore 16,00, non v'era motivo di transitare nei pressi dell'incrocio e di fare quella strada con un anticipo come quello postulato dalla sentenza impugnata.

In realtà la decisione in esame evidenzia che, in ogni caso, la meta finale quel pomeriggio sarebbe stata per il Buccolieri il mercato dei fiori. Egli, pertanto, per spostarsi dalla masseria *la Grottella* avrebbe dovuto, comunque e in ogni caso,

attraversare l'incrocio che conduceva anche a via Deledda e si sarebbe dovuto portare necessariamente in una zona compatibile con quella dell'avvistamento.

Ciò rende la motivazione della decisione coerente con il risultato della verifica e, soprattutto, con lo scopo della ricostruzione avente il solo obiettivo di appurare se, accertata la presenza del Buccolieri presso la *Grottella*, vi fosse la possibilità del transito sulla strada indicata, luogo dell'avvistamento. Che ciò fosse avvenuto, perché in quel frangente specifico egli si stava recando a Leverano o si stava recando a prendere la Cerra (come aveva indicato la sentenza di primo grado), non muta il significato logico-dimostrativo del dato, semplicemente volto ad appurare se il Buccolieri, dalla sua posizione, fosse tenuto o meno a passare per quel tratto viario.

La risposta data in senso positivo è, pertanto, coerente con i dati istruttori e si iscrive perfettamente nel percorso logico tracciato dalla sentenza impugnata.

2.1.21. Smentiti dai precisi rilievi contenuti in sentenza risultano, ancora, gli argomenti sviluppati in ricorso sulla posizione e sullo spostamento della vettura Opel Astra della Serrano Cosima.

Lamenta la ricorrente che i giudici territoriali avrebbero impropriamente valorizzato dichiarazioni e percezioni del tutto estemporanee della Morleo e della Spagnoletti, per inferirne uno spostamento dell'autovettura.

Ora, la Morleo - che tra le 13:50 e le 13:55 si stava recando al mare con il marito - era intima amica di Sabrina Misseri, oltre ad essere sua vicina di casa. Aveva in animo di invitarla e perciò aveva chiesto al marito di rallentare di fronte alla villetta Misseri. Lo scopo era di verificare se l'amica fosse in veranda; appurato che non era lì, aveva, tuttavia, notato la posizione delle due vetture, che ha ricordato perfettamente, spiegando che la Opel Astra della Serrano era parcheggiata oltre il primo terreno, confinante con la proprietà Misseri, e aveva la parte anteriore rivolta verso via Sanzio.

Mariangela Spagnoletti a sua volta - ha annotato la Corte - alle 14:41 aveva, del pari, notato la medesima vettura Opel Astra ma l'aveva specificamente collocata in una posizione diversa, tra il cancelletto e la cantina, posizione confermata anche dalla dichiarazione di Sabrina Misseri (cfr. sentenza fl. 658).

Valorizzando in modo corretto i dati derivanti dalle due deposizioni si è, dunque, aggiunto un elemento a comprova dello spostamento dell'auto, idoneo a confortare l'assunto che la Serrano avesse effettivamente inseguito la piccola S. (Sarah) S. (Scazzi), come raccontato dal Buccolieri alla Cerra.

2.1.22. Infondati egualmente risultano i rilievi articolati sulle dichiarazioni rese da Donato Massari.

Sul punto deve annotarsi che la sentenza di merito ha indicato le modalità di identificazione, da parte del Massari, della vettura della Serrano e ha spiegato che ciò era avvenuto allorquando la donna, il 4 settembre 2010, unitamente alla figlia

Sabrina, si era presentata presso la sua abitazione per parlare con Francesca Massari, al fine di avere notizie su S. (Sarah) S. (Scazzi), della quale la prima era amica.

Nel vedere la vettura, il Massari ne aveva riconosciuto le caratteristiche e aveva notato che si trattava dell'auto che aveva visto il 26/8/2010.

Lo stesso, durante le audizioni del 3 settembre 2010 e del 18 novembre 2010, si era limitato a chiarire solo che il soggetto che aveva notato con baffi e possibile parrucca era colui che guidava il furgone e non la vettura.

Non aveva, tuttavia, il 18 novembre, chiarisce la sentenza impugnata, riferito che l'auto appartenesse alla Serrano (nonostante avesse quella consapevolezza già dal precedente 4 settembre), poiché non aveva ritenuto opportuno farne menzione, essendosi concentrato sulla sola presenza di un soggetto che appariva camuffato e che destava la sua attenzione per tale anomalia.

Dopo l'arresto di Michele Misseri e di Sabrina aveva meditato sulle visite ricevute ai primi di settembre ed era stato colto da un timore che la stessa sentenza definisse irrazionale (667 e ss.). Il Massari aveva successivamente riferito agli inquirenti l'identificazione dell'autovettura, spiegando anche di aver notato sulla stessa la presenza del portapacchi e della cordicella ad esso legata (che nella percezione della scena descritta aveva scambiato per una macchiolina bianca).

La Corte territoriale ha fornito una spiegazione sulla ritrosia iniziale del Massari e ha chiarito (cfr. fl. 669) che proprio all'esito di quanto dichiarato il 4.2.2011 nel corso di un'intervista e di quello che aveva detto la Pernorio (sommarie informazioni del 4/4/2011), si decise a riferire i fatti il 2 giugno 2011.

2.1.22.1. Né vale a destituire di fondamento il costrutto della sentenza impugnata la critica articolata in ricorso sugli orari in cui il Massari aveva effettuato l'avvistamento a cui aveva fatto riferimento.

La sentenza impugnata ha rimarcato che il Massari stesso aveva confermato in dibattimento quanto detto in fase di indagini il 2/6/2011 e, cioè, di aver visto la vettura tra le ore 14:00 e le ore 14:20.

La Corte territoriale ha spiegato perché l'orario delle 14:35, 14:40 non fosse attendibile (come orario in cui il teste era giunto ad Avetrana) ed ha ricostruito nei particolari i segmenti temporali che avevano caratterizzato la giornata lavorativa del medesimo dichiarante.

In questa prospettiva si è evidenziato un iniziale lavoro, fino alle 12:35, il trattenimento per altra attività lavorativa per circa un'ora, un'ora e mezza e il rientro ad Avetrana da Torre Colimena, luogo la cui distanza dall'incrocio indicato di via Kennedy era percorribile in circa 7 minuti. Questi dati, analiticamente esaminati e scrutinati nella valenza oggettiva, hanno indotto la Corte d'assise d'appello a ritenere che si giungesse intorno alle 14:15, 14:10, orario compatibile

con la dichiarazione che, comunque, il teste aveva reso, di aver fatto rientro ad Avetrana tra le 14:00 e le 14:20.

La stessa sentenza dà inoltre atto della sensazione di sconcerto delle ospiti, percepita da Donato Massari e dalla figlia Francesca (cfr. fl. 792), allorquando il primo le informò, in occasione della loro prima visita del 4 settembre 2010, che aveva visto transitare, il 26/8/2010, un'autovettura come quella della Serrano.

La sentenza sottolinea che lo sguardo perplessito non si accompagnò ad alcuna iniziativa tesa ad acquisire ulteriori informazioni per comprendere chi potesse essere stato avvistato dal Massari, al fine di renderne edotti gli investigatori.

La sentenza impugnata spiega che la Serrano il giorno seguente mise in atto un depistaggio, recandosi nuovamente a casa del Massari ed esortandolo a rettificare la sua dichiarazione sul colore del furgone, nel senso di precisare che era bianco. Al riguardo la stessa Serrano Cosima ebbe addirittura a riferirgli che un suo nipote aveva visto un furgone bianco che aveva preso S. (Sarah) e lo invitava, quindi, a dire la stessa cosa ai carabinieri (cfr. fil. 702 e 703). Nella stessa linea si iscriveva il terzo accesso, della Misseri Sabrina, presso l'abitazione dei Massari, finalizzato a ottenere informazioni sulla modifica di versione relativa all'uomo con i baffi (collocato, nella versione rettificata, alla guida del furgone) e che aveva in sostanza lo scopo di distogliere ogni possibile attenzione e sospetto dalla vettura Opel Astra della madre.

Anche questo elemento, in uno alle dichiarazioni del Massari, della figlia e della moglie, corrobora il dato che la vettura della Serrano circolava per le strade di Avetrana in un orario compatibile con il sequestro di S. (Sarah) S. (Scazzi) e con quanto visto dal Buccolieri.

I motivi di appello, anche riportati sul punto, risultano, pertanto, esattamente scrutinati dalla Corte d'assise d'appello e disattesi con una motivazione frutto di una ricostruzione logica e coerente con tutti i dati istruttori.

Né vale, a confutazione, opporre che non si sia chiarito in che termini si concretizzasse il depistaggio della Serrano allorquando tentava di indurre il Massari a rettificare le dichiarazioni rese per farle coincidere con quanto ella asseriva avesse visto il nipote. Ottenere, in quella specifica congiuntura investigativa - e tanto più all'esito della percezione che il teste aveva avuto modo di manifestare (spiegando di aver visto la Opel Astra, collegata infine con certezza alla donna) -, una convergenza dichiarativa di quel rilievo, significava, si è invece visto, allontanare ogni possibile sospetto da sé, privilegiando come nucleo centrale da approfondire la pista del rapimento da parte di un soggetto con un furgone bianco.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato e va respinto. Si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul capo F relativo alla calunnia contestata alla Misseri come consumata in danno della Pantir Ecaterina.

L'argomento impiegato e sviluppato non risulta idoneo a mettere in discussione la logica della decisione sul punto. Non vale il richiamo alla circostanza che la Misseri si fosse semplicemente limitata a mettere a conoscenza degli inquirenti alcuni comportamenti che la zia le aveva confidato sulle abitudini della Pantir, per escludere la sussistenza del fatto. A parte la genericità del motivo, non può fare a meno di osservarsi come la sentenza impugnata affronti la questione della calunnia in maniera adeguata e osservi che l'iniziativa della Misseri - che risulta dal verbale di s.i.t. dell'8/9/2010, acquisito come corpo del reato di calunnia - attesta come furono trasmessi ai carabinieri non meri sospetti indotti dalla zia, ma notizie che erano frutto di un preciso disegno, volto anch'esso a dare corpo a piste esterne alla sua famiglia.

La sentenza annota come Sabrina Misseri era stata smentita direttamente dalla zia, madre di S. (Sarah) S. (Scazzi), che aveva riferito di aver cominciato a dubitare della badante, proprio per quanto Sabrina stessa le diceva, sia pure sulla base di sospetti derivanti da voci circolanti nel paese.

Si precisa come le percezioni e i sospetti rivelati agli inquirenti sul conto della Pantir avessero avuto l'effetto di far convergere l'attenzione investigativa sulla badante.

Corretti risultano, infine, i rilievi in ordine al presupposto dell'innocenza della persona "accusata" e al fatto che le circostanze indizianti non siano state prospettate in termini tali da poter essere considerate una "denuncia" in senso stretto.

Ai fini della calunnia, invero, non rileva in sé la forma di rappresentazione della notizia integrante la falsa accusa, ma la circostanza che, attraverso la delazione, si renda comunque noto all'Autorità un fatto idoneo all'apertura di indagini a carico dell'innocente.

Il motivo di ricorso va, dunque, respinto, perché infondato.

2.3. Fondato è, invece, il terzo motivo con cui la Difesa invoca, in relazione al capo C dell'imputazione, l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comme primo, n. 1, cod. pen..

La soppressione del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi) fu operazione concertata tra l'imputata e la madre, della cui esecuzione fu incaricato il Misseri. Non risulta, tuttavia, dall'istruttoria dibattimentale che lo stesso avesse concretamente reso partecipi anche le donne dell'intenzione di servirsi dell'ausilio del fratello e del nipote, coinvolti poi di fatto nell'operazione. Non sussistono, pertanto, i presupposti

per la comunicazione ad entrambe della circostanza aggravante del numero delle persone.

Per la comunicabilità dell'indicata aggravante ai concorrenti, infatti, è necessario, da un lato, il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone e, dall'altro, in ragione del regime subiettivo di imputazione delle circostanze, la consapevolezza su tale numero minimo di concorrenti, (indipendentemente dall'accertamento di colpevolezza di ciascuno di essi).

Né, nel caso di specie, si è al cospetto di un'ipotesi in cui le modalità commissive del fatto avrebbero comunque imposto la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a cinque, così implicando, da parte di ciascuno dei concorrenti, la necessaria postulazione d'una partecipazione plurisoggettiva conforme al disposto di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen..

La circostanza aggravante va, pertanto, esclusa. Avendo la stessa inciso sulla determinazione del trattamento sanzionatorio relativo al capo C della rubrica, va espunta la relativa pena e ridotta proporzionalmente, di conseguenza, la durata dell'isolamento diurno inflitto in applicazione dell'art. 72 cod. pen., per effetto dell'irrogazione della pena dell'ergastolo, in una all'aumento, per continuazione, di complessivi anni tredici di reclusione. In particolare, ai fini che qui interessano, per il concorso nel delitto di soppressione di cadavere è stata determinata in aumento la pena di anni sette di reclusione (partendo da una pena base di anni cinque di reclusione, accresciuta di un anno di reclusione per ciascuna delle due aggravanti). Attraverso l'imputazione proporzionale sul complessivo periodo di isolamento diurno, quantificato in mesi sei, si determina l'aumento relativo alla circostanza aggravante espunta in quello di giorni quindici, periodo che va, pertanto, eliminato, dall'indicato isolamento diurno.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenere altresì prevalenti sulle aggravanti contestate.

Senonché, la sentenza impugnata si sofferma ampiamente sul tema della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e la motivazione di diniego resa non è affetta da alcuno dei vizi denunciati che possano autorizzare la Corte di legittimità a intervenire sul punto.

La Corte d'assise d'appello ha in concreto motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando la decisione di primo grado e i profili della gravità del fatto e della capacità a delinquere.

Risultano compiutamente valorizzati, in senso ostativo alla concessione delle circostanze indicate, i numerosi elementi emersi in sede di istruttoria dibattimentale relativi a tutte le fasi della vicenda delittuosa. In particolare vengono richiamati (cfr.

li.

fl. 1252) una serie di dati scrutinati, e posti a fondamento della decisione, che qualificano le modalità commissive del delitto ed evidenziano la fredda pianificazione d'una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell'impunità.

Si sottolinea, ancora, il comportamento della Misseri, che rese interviste, strumentalizzando i media, e deviò le investigazioni, ponendosi, in fase immediatamente successiva al delitto, come astuto e freddo motore propulsivo delle stesse in direzione di piste fasulle.

Ne derivava, in definitiva, una giustificata valutazione di non meritevolezza del beneficio del trattamento di favore (cfr. fl. 1252, 1253, 1254).

Le considerazioni svolte impongono il rigetto del motivo.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso si duole la ricorrente della nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al delitto di sequestro di persona.

Si richiamano al riguardo le dichiarazioni del Buccolieri e si propongono gli argomenti già ampiamente sviluppati e trattati nel primo motivo di ricorso, delle cui ragioni di infondatezza si è già detto, ai quali si aggiunge la contestazione dello stesso fatto storico della presenza della Misseri al momento del sequestro.

La sentenza impugnata ha spiegato ampiamente che, a bordo della vettura, vi erano due persone e che alla guida fosse la Serrano. La quale, scesa dall'auto, aveva costretto la S. (Scazzi) a salire nel veicolo ove era la Misseri. E' l'intera ricostruzione degli eventi e dei dati istruttori ad aver coerentemente indotto la Corte d'assise d'appello a giungere alla conclusione indicata.

Le doglianze mosse si risolvono in dissensi sulla valutazione del compendio istruttorio logicamente compiuta dalla Corte d'assise d'appello, che non attingono la soglia della valida censura di legittimità.

I principi della logica e la sequenza dei fatti accuratamente ricostruiti nella decisione impugnata, fra i quali anche l'accertata estraneità del Misseri Michele agli eventi verificatisi nella fase immediatamente anteriore all'omicidio, rendono esente la vizi la conclusione che alla Serrano si accompagnasse in auto proprio la figlia. Il motivo di ricorso va, pertanto, respinto.

2.6. Quanto alla invocata rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, si devono svolgere le seguenti osservazioni.

2.6.1. Sulle limitazioni che avrebbe subito il principio fissato dall'art. 111 Cost., in base al quale la prova si forma nel dibattimento e nel contraddittorio tra le parti, si è dedotto, nell'interesse della ricorrente, che in fase di indagini preliminari il Misseri si era affermato unico responsabile dell'omicidio della S. (Scazzi); ancora, sempre in fase di indagini, lo stesso aveva accusato la figlia Sabrina di essere

autrice del delitto; nel dibattimento egli aveva, al contrario, ribadito nuovamente di essere unico autore dell'omicidio.

La sentenza impugnata avrebbe inaccettabilmente svalutato detta prova formata in dibattimento nel contraddittorio delle parti.

Vengono, in sostanza, poste due questioni subordinate.

La prima è quella della efficacia probatoria della confessione effettuata in fase di indagini, temporaneamente ritrattata, e definitivamente confermata nel corso del dibattimento. Questione che si articola nel duplice quesito circa: a) l'attribuibilità, nell'ambito del sistema processuale - che privilegia, appunto, la prova formata in dibattimento - di una rilevanza autonoma e autosufficiente rispetto alle dichiarazioni rese nelle precedenti fasi procedurali alla confessione resa in dibattimento; b) la valenza della confessione di un delitto ascritto ad altri soggetti, alla luce del principio dell'accertamento di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.

L'altro tema giuridico concerne la valutazione delle dichiarazioni doppiamente *de relato* di Anna Cosima Pisanò.

La rilevanza della questione è relativa al fatto che, identificandosi la fonte diretta in un soggetto imputato di fatto connesso, non si sarebbe potuto applicare il regime di cui all'art. 195 cod. proc. pen..

Ritiene il Collegio che su nessuno dei temi proposti sussistano le condizioni per rimettere la decisione alle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione.

La questione della valenza della confessione, alla luce del disposto dell'art. 111 Cost. e in relazione ai diversi profili sviluppati sul tema, va correttamente posta.

L'art 111 Cost. fissa il principio del contraddittorio nella formazione della prova.

La norma, tuttavia, non fa riferimento, nella sua formulazione letterale, al "dibattimento" ed alla regola che la prova si formi "solo" in dibattimento. In coerenza a tale previsione, il sistema individua casi in cui la prova stessa non trova scaturigine e genesi in quella specifica fase processuale. Ad essa, ciò nonostante, è riconosciuta la medesima forza e valenza dimostrativa. Il principio cardine è in effetti quello del "contraddittorio nella formazione della prova", cui peraltro la stessa Carta costituzionale consente deroga mediante legge (art. 111 comma 4 Cost.) nei casi di consenso dell'imputato, accertata impossibilità di natura oggettiva o provata condotta illecita.

Il dibattimento è indubbiamente la "sede naturale" e privilegiata in cui si esplica il contraddittorio e il momento processuale in cui il confronto pieno tra le parti, innanzi al giudice *terzo*, permette l'emersione del dato dimostrativo e il consolidarsi del contenuto delle prove costituende su cui il giudice formerà il suo convincimento e baserà la decisione.

Questo non esclude, tuttavia, che là dove constino situazioni processuali tipiche la prova, nella sua formazione aderente al dettato costituzionale, possa essere anticipata a fasi pregresse (vedi l'incidente probatorio ex art. 392 cod. proc. pen.).

Anche in quella sede la dichiarazione con forza probante *costitutiva* è assunta innanzi al giudice terzo e nel contraddittorio delle parti. Essa espleta valenza e forza piena, confrontandosi in termini equidimostrativi con quanto si assumerà e formerà nel corso della successiva fase dibattimentale.

Nel caso in esame, a fronte delle diverse dichiarazioni rese dalla medesima fonte narrativa (Misseri Michele), non si ravvisa che si siano verificate, nella lettura fattane in sede di merito, incrinature del principio di formazione della prova in dibattimento o della regola del contraddittorio. Ci trova, piuttosto, dinanzi alla elaborazione di una naturale e ordinaria valutazione del risultato delle dichiarazioni stesse che, nel divenire del procedimento, si sono variamente succedute, con la sottolineatura che il nucleo centrale del tema e del confronto narrativo, nella fattispecie, risulta comunque essersi snodato attraverso quanto il Misseri ebbe modo di riferire a carico della figlia, nel contraddittorio delle parti, in incidente probatorio, e quanto, al contrario, dichiarò in fase dibattimentale, ove fu nuovamente chiamato a deporre a discarico.

La sentenza impugnata dà conto di ciò e non omette di segnalare che, mentre la primissima dichiarazione d'accusa *contra se* (poi ripresa in dibattimento) fu resa al Pubblico Ministero - e di essa è stata operata utilizzazione per averne concordato le parti l'acquisizione al materiale di prova -, la seconda fu resa in incidente probatorio e nel pieno rispetto dell'evocato principio del contraddittorio.

E', per sistema, sicuramente indifferente che quella dichiarazione d'accusa verso la figlia Sabrina sia stata resa dal Michele Misseri in fase di indagini e non in fase dibattimentale, poiché egli risulta aver reso la dichiarazione stessa nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e in ossequio a quanto prescrive il sistema processuale e la norma superprimaria di riferimento, che esige il solo *contraddittorio* (non il confronto in una fase processuale specifica come quella del dibattimento) come metodo di formazione della prova.

Non è d'altronde, in generale, configurabile nel sistema un meccanismo legale di selezione della forza dimostrativa delle dichiarazioni, in ragione della fase in cui esse siano rese. Al cospetto di dichiarazioni comunque utilizzabili, quand'anche rese unilateralmente, ovvero acquisite nella fase dell'incidente probatorio, difformi da quelle assunte nella successiva fase del dibattimento, il contrasto non è risolvibile ipotizzando una sorta di "*gerarchia legale*" della forza dimostrativa, che il sistema non contempla. Ciò che rileva, piuttosto, è un problema di argomentata valutazione

della prova, previa esatta individuazione del suo statuto giuridico e della eventuale esistenza di criteri legali sottostanti alla valutazione medesima.

Si tratta della tipica materia riservata alle attribuzioni giudiziali e alla verifica cui è chiamato il giudice, che deve dare conto nella motivazione, secondo il disposto dell'art. 192 comma 1 cod. proc. pen., dei risultati acquisiti e dei criteri seguiti.

E', del resto, la stessa Relazione al Progetto preliminare del codice (p. 61) a chiarire che «l'art. 192 conferma la scelta in favore del principio del libero convincimento del giudice di cui offre una formulazione che in parte ricorda il disposto dell'art. 116 cod. proc. civ. [«il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento...»).

La giurisprudenza di questa Corte, in linea con quanto esposto, ha avuto modo di osservare che, in un sistema incentrato sul principio del libero convincimento, appare poco coerente una catalogazione gerarchica in senso piramidale dei tipi di prova secondo una loro asserita ed astratta idoneità dimostrativa, sganciata dalla specifica realtà processuale.

La valutazione dell'efficacia di un mezzo di prova, quale che esso sia, deve tenere conto della dinamica operativa del medesimo all'interno del contesto processuale in cui viene acquisito. A fronte della libertà di valutazione del giudice, non ha spazio «una prefissione normativa dell'efficacia della prova» (Sez. U, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina, paragr. 7, non massimata sul punto).

Nel caso di specie, il confronto fra le dichiarazioni è stato ampiamente e correttamente ponderato dalla Corte d'assise d'appello, che ha attribuito al restauro dibattimentale, da parte del Misseri, della prima dichiarazione autoaccusatoria alla necessità e al bisogno di coprire la figlia Sabrina, spiegando ampiamente le ragioni di inattendibilità di tale autoaccusa, non supportata da una descrizione chiara e credibile della fase commissiva del delitto asseritamente perpetrato, di contro alla chiarezza e specificità delle indicazioni, fornite dallo stesso soggetto, sulla fase *post* omicidiaria in cui era stato effettivamente e direttamente coinvolto.

Da quanto sopra discende l'assenza dei presupposti di legge per rimettere il ricorso alle Sezioni Unite sulla questione sollevata ed esaminata.

2.6.2. Quanto al tema ulteriore relativo alla dichiarazione doppiamente *de relato*, i rilievi, pur lucidamente esposti nel ricorso, non sono parimenti condivisibili.

E' invero, innanzitutto, pacifico che la cd. *testimonianza indiretta* si configura anche in ipotesi di doppia dichiarazione *de relato*, cioè, in tutti quei casi in cui il teste diretto abbia riferito al teste secondario (primo passaggio conoscitivo) e che questo abbia, a sua volta, riferito il contenuto della delazione ad altro soggetto (teste *de relato* da *de relato*).

La stessa disposizione dell'art. 195 cod. proc. pen., infatti, quando prevede, nella sua portata testuale, che il testimone, per la conoscenza di fatti, faccia riferimento *ad altre persone*, postula che plurime possono essere le fonti informative, con la intrinseca possibilità anche di "rimbalzi" dell'una verso l'altra, in un meccanismo complesso, richiedente ovviamente attenta e precisa valutazione da parte del giudice.

Le condizioni di utilizzabilità della dichiarazione *de relato* sono fissate normativamente. Vanno dalla convocazione a deporre, su richiesta (non eludibile) di parte o d'ufficio, della fonte diretta o primaria, a quello della impossibilità di tale esame.

Il tema, ampiamente affrontato in giurisprudenza (v. in particolare Sez. U, sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/05/2013, Aquilina), non è tale da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte.

Si è già avuto modo di chiarire che, qualora la fonte primaria, identificabile nell'imputato connesso o collegato, si avvalga, ex art. 210, comma 4, cod. proc. pen., della facoltà di non rispondere, la dichiarazione di seconda mano è, comunque, utilizzabile, anche se non sottoposta al vaglio della fonte diretta (Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465).

L'utilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* non è subordinata alla necessaria acquisizione diretta delle dichiarazioni del soggetto di riferimento. La quale non occorre, infatti, nei casi in cui manchi la richiesta di parte o in quello in cui il giudice non ritenga di disporre d'ufficio l'audizione della fonte primaria ovvero quando l'esame di questa risulti impossibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di annotare che si è consolidato l'orientamento secondo cui, pur individuando l'art. 195, comma 3, cod. proc. pen., casi specifici di impossibilità di esaminare l'originaria fonte della notizia (morte, infermità o irreperibilità), si è ritenuto il carattere non tassativo di tale elencazione, di guisa che possono essere individuati, nella pratica, altri casi di impossibilità oggettiva, assimilabili a quelli indicati dal legislatore (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252; Sez. 4, n. 37434 del 12/06/2003, Postiglione, Rv. 226036). Tra essi vi è indubbiamente l'ipotesi in cui le fonti dirette abbiano facoltà di non rispondere (imputato nel medesimo procedimento e imputato in procedimento connesso o collegato) o di non deporre (teste assistito, nei casi tassativamente previsti dall'art. 197-bis, comma 4, e 198, comma 2, cod. proc. pen.).

E' indubbio che, in tali ipotesi, la valutazione del mezzo di prova in atti assume carattere di particolare complessità, nel senso che, provenendo da persona che

riferisce fatti non per scienza diretta, impone al giudice del merito di apprezzarne l'efficacia con particolare attenzione e prudenza.

La giurisprudenza di questa Corte, ancora, ha avuto modo di spiegare che nucleo giuridico della questione è quello dell'efficacia dimostrativa della prova.

Non si pone, poi, alcun problema di compatibilità con gli artt. 111, comma quarto, Cost., e 6, comma 3, lett. d), CEDU, che postulano il principio del contraddittorio nel procedimento di formazione della prova, in quanto il controllo dialettico sulla prova si svolge sulla dichiarazione *de relato* che, in quanto legittimamente acquisita, risulta utilizzabile e posta a base della decisione, proprio per l'impossibilità di esaminare la fonte diretta.

L'ingresso della dichiarazione *extraprocessuale* nel circuito dialettico non attraverso il teste diretto, ma tramite il veicolo dei *relata*, non si pone, sotto alcun profilo, in contrasto con la Carta costituzionale.

Non ricorre, infatti, l'ipotesi in cui la persona che abbia in origine fornito la notizia si sottrae volontariamente, per libera scelta, all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (artt. 111, comma quarto, Cost. e 526, comma 1 - bis, cod. proc. pen.).

L'ipotesi si collega, piuttosto, all'impossibilità oggettiva di esaminare la fonte originaria, in ragione della sua qualità soggettiva.

L'art. 111 Cost., comma 5, prevede, infatti, una deroga espressa al principio del contraddittorio nella formazione della prova, per «accertata impossibilità di natura oggettiva». L'art. 195, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'utilizzabilità dei *relata*, qualora l'esame della fonte diretta risulti impossibile per le ragioni non tassative ivi indicate (morte, infermità, irreperibilità) o per altre, come si è detto, alle prime assimilabili (come accade nel caso in esame di una fonte diretta che, rivestendo lo *status* di imputato, non si sottopone all'esame o che abbia facoltà di astenersi dal rendere esame per altra ragione).

L'interpretazione, si è anticipato, non contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza della Corte EDU, G.C., 15/12/2011 (Al Khawaja c. Regno Unito) pur esaminando casi che non riguardano l'istituto della testimonianza indiretta ex art. 195 cod. proc. pen., bensì quelli dell'utilizzabilità in dibattimento, ai fini della decisione, di dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari al di fuori di ogni contraddittorio, ha enunciato principi destinati ad avere ripercussioni generali. Si ammettono, in via eccezionale, deroghe al principio del contraddittorio, ritenendo non sussistente violazione della norma convenzionale, ove venga comunque assicurata l'equità complessiva del processo, bilanciando gli interessi concorrenti della difesa, della vittima del reato e dello Stato al perseguimento del colpevole. La regola della cd. "prova unica e determinante" non può essere applicata

in modo eccessivamente rigido, sì da concretare, di fronte all'impossibilità del contraddittorio riguardo alla medesima, l'automatica violazione dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU.

Ciò che rileva è l'equità complessiva del processo, che risulta garantita, ove esistano garanzie procedurali idonee a controbilanciare la prova "sola e determinante", attraverso la forza dimostrativa di altre prove.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo - 12 dicembre 2013 (Donohoe c. Irlanda) - ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'art. 6 comma 3 lett. d) CEDU, in ragione dell'impiego - ai fini di condanna - di informazioni *de relato*, riportate in dibattimento dal teste di polizia e apprese da un informatore, mai sentito in contraddittorio. I giudici di Strasburgo hanno, infatti, osservato che la condanna non si era fondata solo su quel dato di prova e che erano state, comunque, assicurate le condizioni di un processo equo, essendo stato garantito il diritto di interrogare il teste *indiretto*, così scongiurandosi l'ipotesi di un'impropria limitazione del diritto di difesa.

Nel caso di specie, si è spiegato, la Corte territoriale non ha utilizzato le dichiarazioni unilateralmente rese dalle fonti dirette, che si erano legittimamente sottratte al confronto dialettico. Al contrario, si è soffermata sulle diverse testimonianze indirette, valorizzandone, anche alla luce delle complessive risultanze processuali, il contenuto relativo, emerso in sede di contraddittorio, contenuto sul quale l'esame e il controesame del dichiarante avevano permesso ampio esercizio del diritto di difesa.

Ciò è quanto accaduto per la vicenda inerente l'avvistamento del sequestro da parte del Buccolieri, nella quale, è bene rimarcare, la valutazione della Corte territoriale è stata doverosamente condotta con un rigore particolare, posto che le dichiarazioni doppiamente *de relato* (soggette comunque, come si è già detto, agli schemi regolatori degli artt. 195 e 192 cod. proc. pen.), oltre a mancare di qualsiasi riscontro da parte della fonte originaria, sottrattasi legittimamente all'esame, erano anche smentite dalla già secondaria fonte diretta.

Al riguardo la Corte territoriale ha avuto modo di chiarire tutti i passaggi che inducevano a ritenere l'evento riferito, quale frutto di una reale percezione e non di un sogno, come in un secondo momento il Buccolieri (rettificando le prime dichiarazioni rese agli inquirenti) aveva voluto far intendere.

Si è esplicitato, con un ragionamento immune da vizi, perché si è ritenuto di dare maggiore attendibilità a quanto riferito dalla Pisanò, rispetto a quanto dichiarato dalla fonte diretta della sua conoscenza (la figlia Vanessa Cerra), chiarendo sulla scorta di quali elementi non reggesse l'ipotesi che la Cerra si era sforzata di mantenere ferma.

Non era, infatti, possibile prestare fede alla dichiarazione di quest'ultima (che asseriva di aver appreso dal Buccolieri che l'avvistamento fosse frutto di un sogno) per più ragioni, emergenti in particolare dal contenuto della conversazione intercettata tra lei e il Buccolieri.

Il colloquio attestava che Vanessa Cerra aveva confermato al suo interlocutore di aver sempre detto che si era trattato di un sogno - così assicurandolo sul rispetto del patto siglato -; permetteva di recepire anche la reazione della donna alla contestazione di averlo violato (cui opponeva la replica che il Buccolieri sapeva quello *che aveva detto*). Quel dialogo lasciava emergere, ancora, che a conoscere *la storia* fosse la sola Cerra (che assumeva in tal modo una posizione di fonte *privilegiata* depositaria d'una conoscenza autentica e riservata diversa da quella degli altri, che sapevano, per quanto loro riferito, essersi trattato di un sogno).

Considerazioni rafforzative erano svolte con riferimento all'affermazione della Cerra, secondo cui, se ella avesse appreso che il teste diretto aveva visto, già sulla strada, lo strangolamento, si sarebbe recata personalmente ed immediatamente dai carabinieri: affermazione, invero, priva di ragione e significato a fronte di un evento raccontato come sogno e, al contrario, ben spiegabile e rilevante sul presupposto di un racconto ricevuto come riguardante un fatto realmente percepito.

Su questi dati si è basata la corretta valutazione delle due dichiarazioni *de relato* compiuta dalla Corte territoriale. Al riguardo si è sviluppato un pieno contraddittorio, con ampio spazio per la confutazione difensiva della tesi della percezione reale, che invece, con ragionamento e motivazione immuni da vizi la Corte d'assise d'appello ha ritenuto di convalidare.

Da tutto quanto sopra discende che, oltre a doversi escludere ogni possibilità di configurare forme d'inutilizzabilità, non residuino spazi per l'accoglimento di censure sull'operato dei giudici territoriali.

2.6.3. Né a soluzione diversa può indurre il richiamo alla causa di non punibilità conseguente a ritrattazione, prevista dall'art. 376 cod. pen., di cui il Buccolieri avrebbe potuto fruire se si fosse sottoposto ad esame.

Tale richiamo è suggestivo, ma non può assumere il rilievo che si vuole ascrivergli. Ciò perché la scelta di non ritrattare è assolutamente inidonea a provare che il teste *diretto* avesse detto il vero parlando di "sogno".

Tale decisione si inserisce all'evidenza nell'ambito delle legittime facoltà processuali della parte, in ragione dell'iscrizione a suo carico e del riconoscimento della facoltà di non rispondere correlata proprio alla qualità di imputato di fatto collegato o connesso, separatamente giudicabile.

Si tratta di scelta afferente alla sfera interiore dell'agente, sorretta da spinte che non ponderabili e che possono restare anche sconosciute.

Dall'esercizio della facoltà di non rispondere, da parte di colui che abbia la possibilità di ritrattare il falso e manifestare il vero, sottoponendosi ad esame dibattimentale, non discende in via logica la conclusione che tale comportamento attesti che il vero sia stato precedentemente asserito e attraverso la nuova dichiarazione 'liberatoria' potrebbe solo essere mendacemente negato.

Il distinguo tra *vero* e *falso* non può provenire dalla imperscrutabile e neutra scelta di non parlare, che ben può semplicemente attestare la determinazione di non modificare la precedente dichiarazione pur se mendace, per ragioni sconosciute o riconducibili a quelle stesse motivanti detto mendacio ovvero a timori più o meno vaghi di subire ulteriori pregiudizi.

I due istituti sono retti, invero, da finalità divergenti.

La facoltà di non rispondere appartiene alle facoltà processuali dell'imputato e soddisfa il canone del *nemo tenetur se detegere*, riconoscendo prevalenza al suo diritto al silenzio, rispetto alle esigenze conoscitive del processo.

La ritrattazione, al contrario, è una causa di non punibilità che ha natura sostanziale ed è collegata all'interesse all'accertamento del vero nel processo, garantendo al dichiarante mendace la non punibilità, là dove prima della chiusura del dibattimento ritratti il falso affermando, appunto, il vero.

Dalla scelta di non rispondere non può discendere alcuna implicazione sostanziale; né essa può costituire la leva per tacciare di manifesta illogicità la decisione della Corte d'assise d'appello che, valorizzando compiutamente le complessive risultanze processuali, ha concluso che il Buccolieri si risolse a non riferire quanto realmente aveva visto, per non essere coinvolto nel processo, e persistette in questa risoluzione anche dopo l'accusa cui il suo comportamento aveva dato luogo, da cui poteva liberarsi con l'eventuale ritrattazione.

L'impostazione difensiva non vale a destrutturare il ragionamento svolto nel processo *a quo*.

Si è già rilevata l'imponderabilità in generale delle spinte psicologiche sottostanti la determinazione del teste di non sottoporsi all'esame dibattimentale e la conseguente impossibilità di inferire da essa concreti argomenti interpretativi, che risulterebbero del tutto ipotetici.

Opportunamente la Corte territoriale ha spiegato poi che la scelta legittima del dichiarante di non rispondere non ha inciso sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese *de relato* (essendo pienamente rispettato il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. e del comma 3 in particolare), validamente sottoposte, quindi, allo scrutinio del loro contenuto, compiuto, per quanto detto, secondo un percorso immune da ogni censura.

La verifica effettuata ha portato alla ricostruzione posta a fondamento della decisione con precisa individuazione delle ragioni per le quali si è giunti alla

conclusione che il Buccolieri avesse detto il falso allorché aveva parlato con i terzi di un sogno e, al contrario, avesse riferito il vero solo alla Cerra, cui aveva rivelato che gli eventi percepiti erano reali, invitandola a non farne parola con alcuno.

La Corte ha spiegato perché la donna riferì alla madre, Anna Pisanò, il fatto e lo rivelò significativamente, senza indicare, almeno all'inizio, la fonte, come fatto realmente accaduto e percepito, delazione esattamente ricostruita nel contraddittorio processuale, attraverso la dichiarazione della medesima Pisanò, stimata attendibile anche a fronte della mancata conferma della figlia *in parte qua*. Sul punto, invero, sono state già richiamate le argomentazioni espresse e non occorre tornarvi se non per ribadire che non si rinviene traccia di manifesta illogicità nel percorso ricostruttivo seguito.

Argomenti non dissimili, in diritto, valgono per il *de relato* della Pisanò su quanto appreso dalla Tondo Malorgio Antonia, che, al pari, si è avvalsa della facoltà di non rispondere in quanto legata da vincolo di affinità con l'imputato Nigro Giuseppe.

Sono state già illustrate le ragioni di merito poste a fondamento della decisione assunta e la coerenza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, che non ha esitato a sottolineare come l'iniziativa del Nigro sulla Tondo fosse palesemente finalizzata a condizionare la dichiarazione che la donna doveva rendere agli inquirenti, circa l'orario in cui aveva lasciato la struttura *La Grottella*. Ciò al fine di evitare che la donna potesse confermare di aver visto il Buccolieri accedere al locale e consegnare i fiori, così convalidando, in concreto, la presenza dello stesso in un luogo e in un orario compatibile con l'avvistamento della Serrano mentre poneva in essere il sequestro della S. (Scazzi).

Nel caso di specie, l'esercizio della facoltà d'astensione dalla deposizione ex art. 199 cod. proc. pen. legittimava parimenti, secondo quanto già esplicitato, l'impiego delle dichiarazioni *de relato* della Pisanò, che aveva ricevuto la delazione dalla Tondo Malorgio. Gli elementi emersi a carico del Nigro sulle ragioni dell'intervento sulla suocera (elementi che ne avevano determinato la condanna) era altro dato che supportava in via logica la dichiarazione della Pisanò e che non consentiva letture diverse da quella operata e già esposta, cui si rinvia integralmente.

2.6.4. Quanto alla necessità di disporre perizia o chiamare a interloquire le parti sul contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, riascoltate in camera di consiglio e cui si era inteso dare diverso significato, rispetto a quello risultante dalle trascrizioni, va ribadito quello che si è avuto modo di esplicitare, con integrale rinvio alle considerazioni svolte nel paragrafo che precede (2.1.4.), escludenti la sussistenza delle condizioni per rimettere il tema all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte.

Alla luce di quanto premesso il ricorso nell'interesse di Sabrina Misseri va respinto ad eccezione della doglianza avanzata in relazione alla circostanza di cui all'art. 112 comma primo, n. 1, cod. pen., che va esclusa per le ragioni che sono state già esplicitate, con relativa rideterminazione della pena.

3. L'esame del ricorso presentato nell'interesse di Serrano Cosima.

Va, altresì, respinto il ricorso presentato nell'interesse di Serrano Cosima, ad eccezione della doglianza avanzata in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma primo, n. 1, cod. pen., di cui non v'è prova e che va, pertanto, esclusa.

Il ricorso, che pur contiene una completa e precisa rivisitazione degli elementi posti a fondamento della decisione, non è suscettibile di accoglimento.

3.1. Non condivisibili risultano gli argomenti sviluppati nel primo motivo con cui si deduce la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 comma 3 lett. d) CEDU e dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione della confessione di Michele Misseri e al mancato esame delle questioni devolute con l'atto di appello.

3.1.1. Deve in primo luogo osservarsi come le critiche rivolte alla ricostruzione operata in sentenza sono in parte coincidenti con una serie di argomenti già esaminati per la posizione di Sabrina Misseri, deduzioni cui si può operare rinvio.

Quanto al rinvenimento del telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi) da parte del Misseri Michele, a parte quello che si è già avuto modo di esplicitare nell'esame del medesimo argomento introdotto anche dal ricorso di Sabrina Misseri, deve osservarsi che si tratta di aspetti, in fatto, su cui la Corte d'assise d'appello ha offerto una spiegazione coerente e logica delle ragioni per le quali la successione degli eventi si dovesse ricostruire nei termini di una *messinscena*.

Qui basta ribadire, a confutazione dell'argomento a sostegno del ricorso, che la sentenza impugnata risulta aver vagliato anche l'ipotesi alternativa, adombrata a discarico, escludendola, secondo un ragionamento privo di tratti di illogicità manifesta, di contraddizioni o vizi di motivazione censurabili con il ricorso per cassazione.

Si è, infatti, spiegata la ragione per la quale la chiamata fu inoltrata dal Misseri Michele alle ore 7:00 del mattino sul telefono cellulare della figlia, Valentina. Si è, altresì, ricostruita la logica a sostegno dell'intero gesto e dell'iniziativa simulatoria da parte del medesimo Misseri, come primo e iniziale segno tangibile di un cedimento soggettivo, rispetto ad una vicenda che il medesimo non riusciva psicologicamente a gestire.

Non è, dunque, fondata - e si risolve nella pura opposizione di un'ipotesi ricostruttiva alternativa, che non tiene conto degli altri elementi dimostrativi, anche elaborati e scrutinati con attenzione dalla Corte territoriale - l'ipotesi per cui, se

Mi

Misseri Sabrina fosse stata al corrente dei fatti e dell'omicidio della cugina, non avrebbe tenuto il comportamento che aveva invece posto in essere. Si sarebbe, infatti, preoccupata di informare immediatamente la madre per discutere dell'iniziativa che aveva assunto il padre.

La sentenza impugnata enuclea chiaramente l'antefatto e il contesto in cui aveva avuto genesi l'iniziativa del Misseri Michele, spiegando la ragione per la quale lo stesso alle 7:08 avesse deciso di chiamare sul telefono cellulare di Valentina, creando una situazione che, in definitiva, il medesimo Misseri aveva definito come una "messinscena" e da cui, tuttavia, non si sarebbe potuta operare retrocessione stante il coinvolgimento dell'altra figlia, che ignorava gli eventi e a cui si sarebbero dovute dare spiegazioni, in caso di condotte diverse e contrarie alla logica.

La sentenza ha, infatti, precisato che fu Valentina Misseri a chiamare i Carabinieri, tanto che il brigadiere Blaiotta (chiamato alle 7:22) si recò immediatamente a casa Misseri (fl. 951 e deposizione all'udienza dell'8/5/2012).

Le iniziative, pertanto, di chiamare C. (Concetta) Serrano, per avere notizie, e di prodigarsi per acquisire informazioni erano, in sostanza, nella logica della sentenza impugnata, *atti dovuti* per la congiuntura materiale che il Misseri Michele aveva creato, sin dal momento in cui, astenendosi dal chiamare sull'utenza fissa dell'abitazione, aveva abilmente evitato che potessero rispondere la figlia Sabrina o la moglie. Entrambe, si è ritenuto, correttamente e logicamente, avrebbero con certezza cercato di indurlo a desistere dal suo proposito.

Per questa ragione ha, coerentemente, ritenuto la Corte territoriale, il Misseri chiamò sul cellulare la figlia Valentina che, temporaneamente e nel periodo estivo, soggiornava presso l'abitazione paterna di Avetrana.

Il ricorso nell'interesse della Serrano Cosima sul punto non tiene in adeguato conto le considerazioni svolte in sentenza (cfr. fl. 960 e ss.) e, soprattutto, dà per certo e scontato che la Misseri non avesse parlato con la madre dell'iniziativa del padre in diverse e separate occasioni. Così giunge, per un verso, ad una conclusione apodittica e, per altro, non considera il residuo materiale scrutinato dalla Corte territoriale, e in particolare il testo delle captazioni tra presenti, che coinvolgono proprio la ricorrente Cosima Serrano e Sabrina Misseri (cfr. fl. 975 della sentenza impugnata).

I colloqui, per quanto qui rileva, sono richiamati proprio per sottolineare la contrarietà delle donne che ivi trapela in uno all'avversione verso Michele Misseri per il gesto compiuto d'aver fatto rinvenire, il 29/9/2010, il telefono cellulare della S. (Scazzi), in ragione dei rischi che ne sarebbero potuti derivare, considerato anche che l'iniziativa seguiva alla vicenda, parimenti allarmante, nella logica delle ricorrenti, del rinvenimento della *sim card*, già riferita all'ispettore di P.S. Lanzo.

L'ascolto dava conto della forte tensione esistente e delle urla di Cosima Serrano, invitata, tra l'altro, dalle figlie a non alzare la voce. Tutti gli elementi indicati sono stati valorizzati dai giudici territoriali, unitamente all'affermazione della Serrano stessa che, interloquendo con le figlie, aveva invitato il coniuge a *badare bene quando parlava*, poiché aveva già fatto la frittata (cfr. sentenza fl. 976).

Si trattava di indicatori importanti, nella logica dei giudici del merito, che attestavano come le interlocutrici non si fossero mai soffermate sui fatti e sulle possibili cause della sparizione della ragazza, essendosi piuttosto concentrate sulle indagini in corso e sulle modalità attraverso cui si sarebbe dovuto agire per orientarle e, in definitiva, eluderle.

Si comprende, allora, come gli argomenti sviluppati nel primo punto del motivo di ricorso non siano condivisibili e come la Corte territoriale abbia adeguatamente esaminato, anche implicitamente, l'ipotesi alternativa proposta, ritenendola, appunto, smentita dalle altre risultanze e dalla stessa sequenza degli eventi indicati.

3.1.2. Nel secondo punto del motivo di ricorso si fa riferimento al contenuto della confessione e alle successive dichiarazioni di Michele Misseri, dichiarazioni ritenute genuine e in cui mai, né in fase d'esclusiva accusa *contra se*, né in fase successiva, il Misseri stesso aveva fatto riferimento alcuno a Cosima Serrano e a un suo ruolo di concorso nel delitto di omicidio.

Il dato non è stato affatto ignorato dai giudici del merito.

La Corte d'assise d'appello ha preso in considerazione le dichiarazioni di Michele Misseri e ha ritenuto irrilevante la circostanza anzidetta in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per il concorso con la figlia nell'omicidio della S. (Scazzi).

Ha scrutinato le diverse versioni del Misseri (fl. 1134 e ss.), esaminando la fase narrativa che partiva dall'autoaccusa e giungeva all'accusa nei confronti di Sabrina, che veniva, poi, ritrattata con ritorno alla versione iniziale. La Corte territoriale ha enucleato tutti gli elementi a conforto dell'inattendibilità delle dichiarazioni autoaccusatorie, sottolineando come il Misseri stesso non fosse stato in grado di descrivere con un minimo di credibilità la reale dinamica commissiva del delitto, mentre aveva offerto particolari di estrema precisione sulla fase successiva di soppressione del cadavere della S. (Scazzi) (fl. 1148 e ss. della sentenza impugnata).

La circostanza che egli non avesse operato una chiamata in reità nei confronti della moglie non ha incidenza sul percorso logico-giuridico seguito dai giudici territoriali per pervenire alla affermazione della penale responsabilità della Serrano per il delitto in questione. Indica solo, in realtà, che a lui, come sarà a breve spiegato, non fossero stati riferiti i particolari esecutivi dell'omicidio.

3.1.3. In ordine a quanto dedotto nel terzo punto del motivo di ricorso si devono svolgere due tipi di considerazioni.

La prima è che si operano censure sulla interpretazione e sulla valutazione dei colloqui tra presenti, captati tra la Serrano, il Misseri e i familiari, finendo per proporre letture diverse da quelle cui sono addivenuti i giudici del merito.

Si deduce in particolare nel ricorso che i contenuti di quei colloqui e i riferimenti operati dalla Serrano sono stati ricondotti a iniziative simulatorie attraverso un percorso interpretativo che trascura di valorizzare una serie di elementi a favore della Serrano. Costei era, in realtà, confusa per le diverse spinte dichiarative del marito e lo invitava a dire la verità. Lo faceva pur dopo aver appreso la disponibilità dello stesso a convalidare la tesi della violenza sessuale, come movente del delitto, anche se non veritiera. La medesima Serrano aveva insistito affinché il Misseri dicesse solo quello che era accaduto. Si trattava, pertanto, di dati incompatibili con una ricostruzione dei fatti secondo cui Cosima Serrano era stata parte dell'accordo commissivo del delitto di omicidio.

La seconda è che la sentenza impugnata, nel riportare i brani dei colloqui intercettati tra presenti, ha operato un approfondito esame di ciascuno di essi e collocato ogni singolo riferimento fattuale alle specifiche iniziative degli interlocutori.

In questa cornice viene valutato il colloquio del 22/11/2010 tra il Misseri, la moglie Cosima e la figlia Valentina, intervenuto dopo l'incidente probatorio e, dopo un periodo in cui il Misseri stesso, a far data dal 13/11/2011, aveva rifiutato di avere contatti con i familiari.

Lo stesso dicasi per i colloqui del 7/2/2011 e del 7/3/2011 (richiamato al fl. 924) e del 23/5/2011, i quali evidenziavano più elementi a carico della Serrano, a partire dalle contestazioni al Misseri sulle dichiarazioni rese a carico della figlia, fino a giungere alle modalità descrittive della fase immediatamente successiva all'omicidio e prodromica alla soppressione del cadavere. Nell'occasione, infatti, emergeva l'abitudine della donna di non accedere al garage, e si registravano sue prime affermazioni di non aver fatto accesso a quel luogo, seguite da altre che documentavano e descrivevano che ella, al contrario, vi aveva fatto ingresso dalla porta interna, e aveva, addirittura, toccato e spostato il compressore, per agevolare l'operazione di inserimento del cadavere nella vettura ed evitare che restassero tracce della presenza della S. (Scazzi) in quel luogo (cfr. sentenza impugnata fl. 925).

Né, come anticipato, vale a disarticolare il tracciato logico giuridico della decisione il richiamo ai testi delle conversazioni intercettate tra presenti tra l'ottobre 2010 e il febbraio 2011, durante le quali, al di là del riferimento operato alla necessità che il Misseri dicesse la verità (anche sulla vicenda relativa alla violenza

sessuale in realtà non commessa), lo stesso aveva sempre affermato di essere il solo autore dell'omicidio.

La sentenza impugnata affronta il tema e valorizza in particolare l'intercettazione del colloquio, cui si è già fatto riferimento, tra il medesimo Misseri e la nipote Maria Greco, durante il quale egli, lungi dall'attribuire a se stesso la responsabilità per l'omicidio, la esclude con chiarezza specificando di aver preso parte alla sola azione di soppressione del cadavere, che considerava tuttavia equipollente al delitto di omicidio, del quale avvertiva perciò una sorta di responsabilità "morale", pur non avendolo commesso.

Gli elementi apparentemente favorevoli derivanti dai colloqui indicati nell'atto di ricorso per cassazione vengono motivatamente neutralizzati dalla prospettiva in cui la sentenza impugnata ha correttamente ricostruito i rapporti fra la Serrano e il Misseri e la ferma influenza della prima sul secondo, già documentata dal primo colloquio successivo alla sospensione voluta dall'uomo, verificatosi dopo l'espletamento dell'incidente probatorio, in cui la donna imputava al marito la colpa di aver perso un'occasione per scagionare la figlia Sabrina. Del resto, tutte quelle conversazioni vengono riportate e coerentemente interpretate, sia nella sentenza di primo grado che in quella di secondo grado, come iniziative volte ad indurre il Misseri stesso a confermare la versione autoaccusatoria e a smentire le dichiarazioni che da ultimo aveva reso, il tutto nella finalità di scagionare la figlia e di non far emergere le ulteriori responsabilità per il delitto stesso.

La sentenza impugnata affronta accuratamente il tema dell'attendibilità del Misseri ed enuclea con precisione gli indicatori che davano conto dei tratti in cui egli si dovesse ritenere inattendibile, afferenti in particolare alla componente autoaccusatoria del narrato concernente la commissione dell'omicidio, secondo quanto già ampiamente chiarito.

Nella ricostruzione dei fatti avvenuti in via Deledda il 26 agosto 2010 la sentenza ha concluso che la morte della S. (Scazzi) era avvenuta presso l'abitazione dei Misseri tra le 14,00 e le 14,25. La versione a scarico, elaborata nel ricorso, lamenta, al riguardo, che si siano postulati come certi, dati che, al contrario, non risultavano tali e non si è tenuto presente quanto enucleabile dagli elementi istruttori, suscettibili di una lettura del tutto piana, rispetto a quella operata nella decisione impugnata.

Si sono già esaminate nella trattazione del ricorso di Sabrina Misseri le ragioni a sostegno della tesi che S. (Sarah) S. (Scazzi) avesse detto una bugia sulla ricezione del messaggio per la gita al mare. La sentenza impugnata ha esaminato con attenzione minuziosa gli orari attinenti a tale fase della vicenda e ha dimostrato che, se si fosse prestata adesione alla versione alternativa della difesa, la ragazza sarebbe giunta in via Deledda dopo l'arrivo di Mariangela Spagnoletti presso

l'abitazione dei Misseri, dato inconciliabile con quanto effettivamente accaduto. La sentenza ha ragionevolmente valorizzato, tra gli altri elementi di prova sul punto, anche le dichiarazioni di Pantir Eucaterina, con le quali il ricorso non si confronta specificamente e che risultano di indubbia rilevanza ai fini della ricostruzione degli eventi antecedenti l'uscita di casa della vittima e l'esatta indicazione dell'orario in cui la stessa si allontanò dalla propria abitazione per raggiungere quella dei Misseri.

Gli ulteriori argomenti volti a mettere in discussione la conclusione cui è giunta la decisione sono tutti sviluppati in fatto nel ricorso e hanno trovato nella detta decisione ampia ed esaustiva risposta.

Anche la critica alla ricostruzione della versione narrativa del Buccolieri non incrina il solido quadro logico che la sentenza ha posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza.

Sul punto il ricorso riprende temi sviluppati anche dalla difesa di Sabrina Misseri.

Il dichiarato del Buccolieri, si assume, era stato scorrettamente valorizzato, non essendosi considerato che egli aveva, in sostanza, parlato sempre di un sogno e non di realtà, e che tale narrato era entrato nel materiale probatorio del processo attraverso le dichiarazioni doppiamente *de relato* di Anna Cosima Pisanò.

Ciò avrebbe imposto di ritenere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Buccolieri poiché egli si era avvalso della facoltà di non rispondere nel contraddittorio, sottraendosi all'esame e ciò pur potendo beneficiare - là dove avesse deciso di parlare - della causa di non punibilità, in caso di ritrattazione ex art. 376 cod. pen..

I temi dedotti nel motivo di ricorso sono tutti infondati e risultano in sostanza già esaminati nella parte relativa alla trattazione del medesimo argomento per la posizione della Misseri Sabrina.

Si può, pertanto, operare rinvio a quanto già detto, rimarcando in particolare che non v'è, per un verso, alcuna causa di inutilizzabilità della dichiarazione della Pisanò Anna Cosima e, per altro verso, alcun vizio di motivazione nella disamina sulla sua attendibilità.

In ordine a tale ultimo profilo non vale richiamare a confutazione né l'atteggiamento tenuto dalla Pisanò al momento dell'arresto della Serrano, né le iniziative volte a registrare la conversazione con la Tondo Malorgio.

La Corte territoriale ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali Anna Cosima Pisanò dovesse essere ritenuta attendibile e ha confutato specificamente gli argomenti posti a fondamento del ricorso e delle conclusioni ivi propsettate.

La sentenza impugnata ha affrontato specificamente tale tema e ha ribadito l'attendibilità intrinseca della Pisanò (par. 5.2 ed ai fl. 477 e ss.) anche a fronte delle dichiarazioni rese dalla figlia Vanessa Cerra. Ha spiegato che non esistono *gerarchie* nella selezione della portata dimostrativa delle dichiarazioni rese *de*

relato dai diversi testi e che la soluzione finale è frutto di una valutazione complessiva, operata tenendo conto dei diversi profili della dinamica narrativa.

Si è spiegato perché si è addivenuti alla conclusione che la Cerra avesse raccontato alla madre un fatto riferitole come realmente accaduto e percepito, e non sognato, evidenziandosi in primo luogo (cfr. sentenza anche al fl. 507) che, diversamente, sarebbero stati inspiegabili i diversi passaggi attraverso i quali si era snodata la rivelazione dell'episodio, dalla segretezza dell'identità del soggetto autore del racconto alle raccomandazioni della figlia alla madre affinché tenesse segreto il nome di chi aveva rivelato i fatti.

Se si fosse trattato di un sogno, sarebbe risultata singolare la determinazione di non parlarne e di tenere occulto il nome della fonte.

In questa chiave di lettura è stata richiamata la conversazione dell'1/6/2011 durante la quale Vanessa Cerra aveva ricevuto tra le altre osservazioni e ammonizioni del Buccolieri quella secondo cui solo lei sapeva *la storia*. Gli atti processuali documentavano invero che a tutti gli altri il Buccolieri aveva parlato di sogno e che, pertanto, alla Cerra, essendo l'unica a sapere la *storia*, dovesse invece aver parlato di un fatto reale, come la donna aveva detto alla madre e come quest'ultima aveva riferito, a dispetto della ritrattazione del Buccolieri stesso.

Anche le dichiarazioni di Cosima Prudenzano e di Anna Scredo sono state esaminate dalla sentenza impugnata, che ha, altresì, sottolineato il rapporto di stretta fiducia esistente tra Vanessa Cerra e il Buccolieri, che aveva indotto quest'ultimo a farle la rivelazione in esame.

Né a disarticolare il ragionamento della Corte d'assise d'appello vale il richiamo alla deposizione del teste Michele Galasso, cui il Buccolieri aveva, del pari, riferito di un sogno, deposizione su cui la Corte territoriale si è trattenuta escludendo che si potesse dare credito al racconto del sogno ivi riportato.

L'effettività storica dell'avvistamento di cui aveva parlato il Buccolieri è stata, inoltre, argomentata, oltre che col richiamo al rapporto che egli aveva con Vanessa Cerra, anche con la consegna di fiori presso la struttura della *Grottella*, caduta nella percezione della Tondo Malorgio Tonia, che ne aveva dato notizia alla Pisanò.

Correttamente la sentenza di merito non ha ritenuto rilevante la lieve divergenza sull'orario di consegna, collocato intorno alle 13:45, mentre il Buccolieri - stando a quanto dichiarato dalla moglie - era uscito di casa intorno alle ore 14:00.

Anche l'argomento relativo alla possibile confusione, fatta dalla Tondo, con il furgone del Colucci, è stato logicamente respinto dalla sentenza, che ha rilevato che la donna aveva parlato non del solo furgone ma specificamente dell'addobbo floreale e non di altri generi oggetto di consegna e in particolare della torta nuziale, di cui si era interessato il Colucci.

Nessuna seria smentita derivava, poi, dalle dichiarazioni del Nigro Giuseppe.

La sentenza impugnata si è trattenuta sul punto e ha spiegato perché esse fossero inattendibili. Il Nigro tentò in effetti di indurre la suocera a rendere false dichiarazioni agli inquirenti che l'avevano convocata per acquisire notizie sul punto, e per questo è stato poi condannato per il delitto di favoreggiamento. Si può sul punto operare rinvio a quanto detto nella trattazione del tema per la posizione di Sabrina Misseri.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la sentenza si trattiene con più argomenti sulle dichiarazioni rese dalla Anna Lucia Morleo e dal teste Massari.

La prima aveva riferito sulla posizione della vettura di Cosima Serrano ricordandone la direzione di parcheggio intorno alle ore 13:50 del 26 agosto 2010. Il dato è stato confrontato dalla Corte territoriale con quanto aveva avuto modo di notare la Spagnoletti sopraggiunta in via Deledda, presso l'abitazione dei Misseri. In quella congiuntura temporale la Spagnoletti aveva ricordato che l'auto era in una posizione diversa da quella notata dalla Morleo, elemento che ne attestava lo spostamento tra le ore 13:50 e le 14:41. I testi avevano ben ricostruito il ricordo sul punto specifico, riferendo quei particolari con certezza e precisione.

Quanto alla posizione del Massari le annotazioni contenute in sentenza offrono più elementi a confutazione delle doglianze contenute nel ricorso. La decisione impugnata affronta tutti i punti segnalati e le critiche poste a sostegno della valutazione di inattendibilità della fonte dichiarativa, valutazione che, a ben vedere, viene in sostanza rimessa a questa Corte attraverso la doglianza articolata, senza che possa rilevarsi sul punto contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione resa in sede di merito.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato perché non si dovesse dare valore determinante al cambio di versione del Massari che, nel riferire di un uomo con parrucca e baffi, aveva in primo luogo dichiarato che lo stesso si trovasse alla guida della vettura e, poi, aveva affermato di ricordarne la collocazione alla guida del furgone. La sentenza impugnata affronta specificamente il punto e spiega (cfr. fl. 675) che il dichiarante aveva in un primo momento attribuito i caratteri somatici del guidatore del *ford galaxi* blu al conducente dell'autovettura *opel astra*, che in realtà non aveva avuto modo di vedere. Si è annotato come il teste, in sede di controesame e all'esito delle contestazioni, avesse specificamente chiarito che, dopo aver reso le dichiarazioni spontanee del 3/9/2010, aveva avuto modo di riflettere sui movimenti dei veicoli e di rettificare il primo ricordo, rappresentando la circostanza ai carabinieri, dai quali si era recato immediatamente. La Corte territoriale ha sottolineato come la prima dichiarazione, spontaneamente resa dal Massari, allorché aveva accompagnato la figlia F. (Francesca), amica della S. (Scazzi), a rendere dichiarazioni agli inquirenti, potesse essere frutto di mera occasionale confusione, non implicante l'inaffidabilità soggettiva del dichiarante, che aveva

soprattutto inteso riferire – al fine di contribuire alle indagini - il movimento anomalo dell'auto e del furgone. Lo stesso Massari, resosi conto della confusione sul conducente, si era recato nuovamente dai carabinieri a rettificare il contenuto della prima dichiarazione, non oggetto di immediata verbalizzazione ma trasfusa nell'atto di polizia giudiziaria in data 18/11/2010.

La Corte territoriale non ha mancato al riguardo di sottolineare che la verbalizzazione integrativa era stata operata allorquando i sospetti non si erano ancora indirizzati verso la Serrano (cfr. fl. 677).

E' esattamente affrontata nella sentenza impugnata la questione relativa alle ragioni che avevano indotto il Massari a chiarire, solo in prosieguo di tempo, che la vettura vista apparteneva alla Serrano, benché avesse conseguito quella consapevolezza sin dall'accesso che la donna aveva fatto il 4 settembre 2010 presso la sua abitazione insieme alla figlia Sabrina.

Dopo l'arresto del Misseri Michele e di Sabrina Misseri il Massari si era, invero, reso conto del coinvolgimento del nucleo familiare nella morte della S. (Scazzi) e aveva ripensato alle visite ricevute dalla Serrano e dalla Misseri nei primi giorni di settembre in una diversa prospettiva. Nel discutere con la moglie aveva, infatti, inizialmente preferito non riferire quel particolare a sua conoscenza per evitare di essere coinvolto in una vicenda delicata come un omicidio e di ricevere ulteriori visite di possibili indagati (cfr fl. 670 e ss.).

Quanto agli argomenti sviluppati nel ricorso in ordine alla presunta incompatibilità tra gli orari riferiti dal Massari e quelli che avrebbero dovuto segnare l'avvistamento del Buccolieri, la Corte territoriale si è ampiamente occupata della questione (cfr. fl. 678 e ss), operando un attento scrutinio delle dichiarazioni rese in sede di esame e controesame da parte del teste e addivenendo alla conclusione dell'attendibilità della conferma della circostanza che l'avvistamento da parte del medesimo Massari fosse avvenuto tra le 14:00 e le 14:20, orario compatibile con quello della presenza del Buccolieri e della sua uscita di casa per l'effettuazione della consegna alla struttura la *Grottella*.

La sentenza impugnata ha anche messo in rilievo come il medesimo Massari, interloquendo con Cosima Serrano e Sabrina Misseri in occasione della visita del 4 settembre 2010, aveva loro chiesto se conoscessero un uomo con i capelli ricci e i baffi e che possedeva una vettura come la loro, avendo già riferito tali particolari ai carabinieri. In quella circostanza aveva notato che le due donne si erano guardate ed erano rimaste in silenzio, per poi passare ad altri argomenti. Dopo due o tre giorni si era recata nuovamente a casa sua la Serrano Cosima, che gli aveva comunicato, peraltro falsamente, che era stata fatta denuncia in caserma del fatto che un suo nipote aveva visto un furgone bianco prelevare S. (Sarah) S. (Scazzi), circostanza

che rendeva opportuno che il Massari medesimo, se ascoltato dai carabinieri, confermasse, dando luogo a due versioni concordi.

La sentenza ha ragionevolmente attribuito un non marginale spessore indiziario ai due dati indicati, costituiti dallo stupore di entrambe le donne all'apprendimento che il Massari avesse notato quel pomeriggio una vettura identica alla loro per le strade di Avetrana in orario compatibile con la sparizione della S. (Scazzi), e dal tentativo di depistaggio (sul cui significato si richiama anche quanto si è avuto modo già di dire nell'esame della posizione della Misseri Sabrina) in relazione alla versione che era opportuno rendere agli inquirenti.

3.1.4. Egualmente infondato è il quarto argomento del motivo di ricorso, fondato sulla presunta violazione dell'art. 220 comma 2 cod. proc. pen..

Si lamenta al riguardo che l'estensione del movente del delitto da Sabrina Misseri a Cosima Serrano sarebbe avvenuta in difetto di ogni prova che Cosima Serrano fosse a conoscenza del risentimento (ammesso che vi fosse) della Misseri verso la cugina.

La Corte territoriale ha, però, sul punto, correttamente valorizzato la accertata determinazione della Serrano di seguire la nipote e di ricondurla presso l'abitazione di via Deledda da cui si era allontanata poco prima. La sentenza impugnata (cfr. fill. 723 e ss.) ripercorre analiticamente gli eventi succedutisi in quel pomeriggio. La S. (Scazzi), si annota, rimase pochi minuti in casa Misseri poiché, all'esito di un qualche duro contrasto, si allontanò lasciando quell'abitazione. Secondo la logica ricostruzione della sentenza impugnata la scelta della S. (Scazzi) nasceva da qualcosa che la piccola S. (Sarah) aveva detto o fatto nel contesto del dissidio creatosi tra le due cugine, che era anche alla base di quanto accaduto la sera prima (e che aveva costituito oggetto di nota nel diario della giovane vittima).

La decisione evidenzia come la reazione si legasse al clima creatosi tra le due ragazze, contrassegnato ormai dai sentimenti di irritazione, rancore, gelosia e frustrazione palesati dalla Misseri nei riguardi della cugina e che avevano scaturigine nella vicenda relativa ai loro rapporti, pregressi e in atto, con Ivano Russo.

In questa cornice si è logicamente ritenuto che il contrasto esplosivo e la determinazione di S. (Sarah) di allontanarsi dall'abitazione indussero la Serrano a intervenire, inseguendo la nipote in auto, rintracciandola in via Raffaello Sanzio e costringendola a salire sul veicolo e a tornare presso l'abitazione che aveva appena lasciato.

Alla stregua di tale comportamento, per come risultante dal racconto del Buccolieri, riferito alla Cerra e, poi, da questa alla Pisanò, i giudici territoriali hanno ritenuto che il dissidio avesse travalicato il contrasto tra le due cugine, non potendosi altrimenti spiegare l'intervento della Serrano e la sua azione di riconduzione forzosa della nipote in casa.

In questa prospettiva si è coerentemente ritenuto che fu proprio la reazione di S. (Sarah) S. (Scazzi) a determinare l'intervento anche della Serrano.

Non si è, pertanto, al cospetto di congetture, ma di conclusioni che si fondano su eventi processualmente accertati e che giustificano la ricostruzione dei fatti secondo i criteri logici esplicitati in sentenza.

Accertata, infatti, l'azione della Serrano verso la nipote, prelevata in strada, se ne è desunto che l'iniziativa non potesse che trarre scaturigine da un contrasto che, sorto con la figlia, aveva coinvolto la stessa ricorrente, che aveva perciò deciso di intervenire duramente sulla nipote, oramai uscita dall'abitazione (cfr. fl. 725 sentenza impugnata).

La costrizione posta in essere dalla Serrano, vista e raccontata dal fioraio, aveva trovato riscontro in quanto emerso sulla posizione dell'auto, che ne confermava in fatto lo spostamento proprio in quel frangente.

Alla condotta descritta, concretizzatasi nel sequestro della nipote, non sarebbe poi potuto seguire un disinteresse della Serrano nei riguardi della stessa e delle ragioni che avevano determinato quell'agitato susseguirsi di eventi, con conseguente risoluzione di lasciare che le due cugine gestissero da sole l'acuto contrasto che si era oramai generato. Un incedere argomentativo siffatto sarebbe risultato, hanno correttamente osservato i giudici del merito, del tutto illogico e irrazionale. Ma ad escludere la già impensabile uscita di scena della Serrano erano anche le risultanze della consulenza medico legale, che attestavano il concorso necessario di due persone nel delitto di omicidio, dalla cui fase di commissione doveva ritenersi escluso, per le ragioni già dette, Misseri Michele.

Ancora, in ordine al tema del movente, secondo la specifica disamina svolta dalla sentenza impugnata, non c'è dubbio che la Misseri aveva ragioni che potevano sfociare in quanto accaduto; in questa prospettiva sono stati richiamati i rapporti con la cugina e con Ivano Russo negli sviluppi che avevano avuto nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio.

E' stato richiamato il risentimento nei confronti della vittima, che intratteneva rapporti cordiali con il Russo, ad onta del fatto che lo stesso rifiutando un rapporto sessuale con la Misseri, aveva posto in essere verso di lei un patente gesto di umiliazione del quale si era anche parlato nella cerchia degli amici. Era stata proprio la diffusione di questo episodio che aveva determinato l'interruzione dei rapporti tra il Russo e Sabrina Misseri.

La decisione ha anche fatto riferimento al sentimento anomalo, vicino quasi all'ossessione, che la Misseri aveva verso il Russo, e all'iniziativa della S. (Scazzi) di riferire del rifiuto sopra ricordato alla madre e al fratello. Quest'ultimo ne aveva parlato con lo stesso Russo, così determinando una serie di sms tra lui e la Misseri,

cui era seguita, come anticipato, l'interruzione dei rapporti, non avendo il Russo gradito la divulgazione di un fatto intimo.

A tutto ciò aveva fatto riscontro una vicinanza tra Ivano e S. (Sarah) S. (Scazzi) che, proprio per la rottura del giovane con la Misseri, peggiorava i rapporti fra questa e S. (Sarah), vedendosi la prima sopraffatta nel rapporto con il Russo proprio dalla cugina.

In questa cornice sono state anche richiamate le annotazioni sul diario di S. (Sarah) S. (Scazzi), le affermazioni sul contrasto tra le due cugine la sera prima dell'omicidio (25 agosto) e l'intervento di Stefania De Luca che aveva redarguito la Misseri per le parole dette sul conto di S. (Sarah) S. (Scazzi), che sarebbero potute risultare infamanti per la giovane ragazza.

La sentenza impugnata ha, altresì, richiamato, a comprova della difficile situazione vissuta dalla Misseri nella sua famiglia, anche i testi dei messaggi che aveva scambiato con il Russo, in epoca precedente, i quali documentavano rapporti tesi tra i genitori della giovane.

Ha affrontato poi la questione posta dalla doglianza relativa alla violazione dell'art. 220, comma 2, cod. proc. pen..

In particolare (cfr. fl. 740), a confutazione di quanto affermato in tale motivo di ricorso, la Corte territoriale ha spiegato che alla base del ragionamento probatorio non v'era alcuna indagine psicologica, né illazione o congettura. Il delitto era maturato in questa congerie di sentimenti che non si legavano alla sola gelosia, ma a una situazione più complessa, in cui a quell'elemento si affiancava la frustrazione per il rifiuto del Russo e la correlata perdita di una ragione di conforto per la complessa situazione familiare che la Misseri stessa viveva per il contrasto tra i suoi genitori.

La sentenza ha enucleato gli ambiti "pericolosi" che rischiavano di essere attinti dalle provalazioni di S. (Sarah) S. (Scazzi), legati alla "moralità" della Misseri e che si sarebbero potuti riflettere negativamente sulla rispettabilità della intera famiglia in un centro piccolo come Avetrana. In questa ricostruzione sono state disattese le dichiarazioni spontanee che la Serrano ha reso in grado d'appello, assumendo di non aver avuto motivo per disapprovare il comportamento della figlia in relazione all'interesse che ella manifestava per il Russo. Il dato è stato ritenuto in contrasto con quanto aveva indicato la stessa Misseri nei suoi messaggi al Russo (747 e ss) e con gli epiteti che la Serrano soleva utilizzare per definire la figlia come da questa rivelato nell'interlocuzione messaggistica.

Non è accoglibile la tesi secondo cui si sarebbe valorizzato un profilo di prevaricazione nel carattere della Serrano stessa, attuandosi una vera indagine psicologica in *munere alieno*, il tutto senza disporre perizia e con valorizzazione di aspetti caratteriali fatti assurgere a indizi.

La sentenza impugnata ha respinto persuasivamente questo assunto (cfr. fl. 759), richiamando una serie di elementi di fatto specificamente individuati a supporto del quadro probatorio, senza alcuna elevazione di meri profili caratteriali al rango di indizi.

In questa cornice sono stati valorizzati il comportamento di Cosima Serrano e il contenuto dei suoi dialoghi con il marito in carcere, oltre ai risultati delle intercettazioni tra presenti in auto e ai filmati televisivi che la vedono ingiungere al Misseri di entrare in casa e di smettere di interloquire con i giornalisti, interessati a ricevere notizie (cfr. fl. 758).

Né il riferimento ai contrasti ereditari oggetto di menzione nel motivo di ricorso può ritenersi elemento idoneo ad aggiungere alcunché a quanto la Corte d'assise d'appello ha avuto modo di spiegare sul movente del delitto e sul ruolo della Serrano, essendosi richiamato quell'episodio per rispondere al motivo d'appello redatto in proposito e, soprattutto, per chiarire che si trattava delle sole affermazioni rese dalla sorella della Serrano stessa (C. (C. (Concetta)) Spagnolo).

Quanto alla *ratio* dell'art. 220 comma 2 cod. proc. pen., non c'è dubbio che essa consiste nell'evitare che nel processo penale si impieghino tecniche d'indagine di natura psicologica per svolgere una diagnosi sul carattere e sulla personalità dell'imputato, in guisa tale da sostituirne gli esiti alla materia di prova, fondata sui fatti e risultante dal contraddittorio processuale.

Al di là del rischio di lesione della libertà morale dell'imputato e della possibile e scarsa attendibilità dei risultati dell'indagine psicologica (per le oggettive difficoltà di svolgimento della perizia), a fondamento del divieto c'è l'esigenza di escludere che l'accertamento di reità si possa fondare su intuizioni psico-intimistiche piuttosto che sulla dimensione tangibile dell'illecito.

In ossequio al principio di materialità l'intervento penale si ancora al fatto ed al suo requisito di tipicità, escludendo che il controllo criminale si possa collegare al modo di essere del singolo, prospettiva che eleverebbe a criterio selettivo non il fatto ma l'*atteggiamento interiore*, con evocazione di categorie dogmatiche oramai definitivamente superate (del cd. *tipo d'autore*).

La sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, si limita a uno scrutinio preciso sui fatti.

Non realizza lesione alcuna della libertà morale dell'imputata, né trae argomenti dal suo esame psicologico, ledendone la dignità ed esponendola a rischi di criminalizzazione sulla scorta di atteggiamenti interiori che, valorizzando in sé il modo di essere, si astraggono dal fatto e dall'analisi del relativo contributo apportatovi.

Non si fonda affatto su una indagine psicologica, ma sui fatti emersi e provati nel corso del processo, e ciò anche e specificamente per il profilo afferente la

vicenda del movente, ricostruito e descritto in termini congrui e coinvolgenti la Serrano Cosima, protesa a garantire l'onorabilità della figlia e della famiglia, messa a rischio dalle esternazioni di S. (Sarah) S. (Scazzi), come dimostrato dall'episodio, da lei riferito a terzi, del rifiuto del Russo al rapporto sessuale con la Misseri.

3.2. Infondato è il (quarto) motivo di ricorso relativo agli accertamenti eseguiti sulle celle telefoniche. Come si è avuto modo di anticipare, si censurano in particolare gli accertamenti eseguiti dal Ros dei carabinieri in data 8/10/2010 e 19/1/2011, in ordine alle misurazioni dei campi elettromagnetici in casa Misseri. Si lamenta al riguardo che si sarebbe trattato di un accertamento tecnico irripetibile, da eseguire con le garanzie di cui all'art. 360 cod. proc. pen., dal momento che la (successiva) scelta, da parte dell'operatore di telefonia, di eseguire modifiche agli assetti di trasmissione/ricezione dei segnali era un dato rientrante nell'ordinarietà delle cose.

La sentenza impugnata ha esaminato specificamente la questione e il motivo di ricorso non si confronta con le puntuali risposte date dalla Corte territoriale ai temi di doglianza proposti (cfr. sentenza ai fil. 61 e ss. e, in particolare, ai fil. 70 e 71 oltre che ai fil. 802 e ss).

Si è chiarito anzitutto che la polizia giudiziaria risulta avere eseguito operazioni di carattere sostanzialmente materiale, recuperabili alla categoria non dell'accertamento tecnico ma del mero *rilievo*, attraverso l'impiego di un software che individuava le celle agganciate da due diversi apparecchi telefonici (uno GSM e l'altro UMTS) utilizzati nei diversi punti dell'abitazione. Si è trattato, in definitiva, di una attività assimilabile a quella della registrazione già operata dalle antenne delle reti radio-mobili nel pomeriggio del delitto relativamente ai telefoni cellulari in uso agli imputati e alla vittima.

Trattandosi di mere rilevazioni, si esulava dalla categoria degli accertamenti tecnici, assoggettabili, in caso di irripetibilità, allo statuto di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e alla prevista necessità di dare avviso preliminare agli indagati iscritti nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen..

Come correttamente annotato nell'ordinanza con cui la Corte territoriale ha trattato la questione, proposta nell'atto di appello della Serrano, va sottolineato che, in ogni caso, ella non risultava, all'epoca del rilievo, né formalmente né sostanzialmente indagata, e non avrebbe quindi avuto comunque diritto a ricevere avvisi che la garantissero in ordine alla verifica che la polizia giudiziaria si accingeva a porre in essere, pur se questa fosse stata riconducibile alla categoria degli accertamenti tecnici irripetibili.

Tale irripetibilità, poi, non si sarebbe comunque potuta desumere dalla sopravvenuta modifica, da parte del gestore telefonico, delle frequenze delle antenne radio, posto che, come spiegato dalla Corte d'assise d'appello, il tipo di verifica

effettuata, pur dopo il settembre 2011, restava in sé *ripetibile*, previa richiesta di modifica dei canali di trasmissione e delle variazioni eseguite dal gestore di telefonia, con ripristino delle condizioni elettroniche e informatiche di trasmissione esistenti all'epoca dello svolgimento della verifica da parte della polizia giudiziaria.

Alla luce di quanto esposto, va respinto il motivo di ricorso e deve affermarsi che l'attività con cui - attraverso apparecchi telefonici di prova e software - si proceda alla verifica delle celle agganciabili in un certo contesto territoriale o ambito locale è attività di rilevazione e non può, in ogni caso, costituire accertamento tecnico irripetibile, con assoggettamento al relativo statuto di cui all'art. 360 cod. proc. pen., ove sia obiettivamente rinnovabile, previo eventuale ripristino delle originarie condizioni di trasmissione, che fossero state *medio tempore* modificate.

Quanto alle ulteriori doglianze a sostegno del motivo di ricorso della Serrano sulla cella agganciata dal suo telefono cellulare e alla dimostrazione data anche attraverso la perizia disposta in sede dibattimentale, la Corte d'assise d'appello ha offerto ampia ed esaustiva illustrazione delle ragioni militanti a favore dell'aggancio della cella a 900 Mhz da parte dell'apparecchio telefonico della ricorrente. La Corte d'assise d'appello ha sottolineato che la conclusione cui è addivenuta - e la cui contestazione si risolve in definitiva nella (non consentita) rimessione a questa sede di legittimità di una (ri)valutazione di ordine fattuale - si fonda anche sull'analisi statistica delle percentuali di aggancio di quella cella da parte del telefono della Serrano presente in luoghi diversi dall'individuato punto del garage.

Il motivo di ricorso, oltre a non correlarsi sul punto alla motivazione offerta, non spiega neppure, fra l'altro, perché la tesi alternativa adombrata - ammessane, per ipotesi, la fondatezza - dovesse condurre il percorso decisionale a una soluzione differente da quella in concreto adottata.

Analogamente è da disattendere la doglianza relativa alla circostanza che il giorno dopo l'omicidio il telefono della Serrano aveva agganciato la cella n. 50743, dato materiale da cui la Corte territoriale ha inferito che la donna, in compagnia della figlia Sabrina, si fosse portata in località *Mosca* o in prossimità dell'albero di fico, per verificare se vi fossero tracce della sparizione del corpo della S. (Scazzi).

La Corte non è incorsa in alcun travisamento, né in vizio di illogicità manifesta e ha esattamente dato conto dei meccanismi di operatività delle celle telefoniche e degli ambiti di copertura degli spazi locali. Ha spiegato la Corte di merito che la presenza delle due imputate in quella specifica congiuntura e nel contesto che si era generato dopo la sparizione della ragazza si legava proprio a quell'evento e alla necessità di procedere alle verifiche sulla correttezza delle operazioni di occultamento. Ciò perché, in un momento in cui gli sforzi di ciascuno erano rivolti a operare verifiche sulla possibile sparizione di Sarah S. (Scazzi), non apparivano logiche azioni "alternative" da parte della Serrano e della Misseri. Sul punto occorre

ribadire e rinviare a quanto già detto nella trattazione del ricorso della Misseri Sabrina, con riferimento a quanto si ricava dalle dichiarazioni rese durante l'intercettazione da Valentina Misseri e dalle verifiche eseguite dalla polizia giudiziaria sulle mappe catastali.

3.3. Il quinto punto del ricorso nell'interesse della Serrano risulta in parte inammissibile e in altra parte infondato.

E' inammissibile per il profilo in cui censura, in definitiva, l'interpretazione e la lettura delle conversazioni captate, che vanno dal soliloquio del 5/10/2010 del Michele Misseri alle conversazioni dello stesso all'interno della struttura di detenzione.

Sono state richiamate le conversazioni del Misseri stesso in data 8/11/2010 con la nipote Maria Greco detta *Daniela*, e quella con la figlia Valentina Misseri del 22/10/2010, oltre che quella del 7/3/2010 con la medesima Serrano.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire come «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Nella specie la sentenza impugnata ha offerto ampia e logica spiegazione in ordine ai colloqui captati chiarendo, per ciascuno di essi, la valenza dimostrativa e la relativa scaturigine e annotando, in maniera coerente e logica, le ragioni del diverso atteggiamento del Misseri allorquando era interessato dall'interlocuzione con la moglie o con la figlia ovvero con altri membri della famiglia *allargata* (come nel caso della Greco).

In ordine ai colloqui richiamati non sono, pertanto, proponibili valutazioni diverse rispetto a quelle che ha correttamente inteso operare la Corte territoriale.

Quanto al tema ulteriore secondo cui in nessuno di essi il Misseri aveva operato riferimento a Cosima Serrano e al suo ruolo concorsuale nel delitto di omicidio, si deve osservare, oltre a quanto già detto, che la Corte d'assise d'appello non ha affatto ignorato questo aspetto e ha chiarito che tale mancato riferimento derivava da una carenza cognitiva da parte dell'uomo sulla fase commissiva dell'omicidio.

In questa ottica è stato richiamato il testo del soliloquio in auto del 5/10/2010 durante il quale il Misseri stesso, utilizzando, si badi, il plurale, faceva chiari riferimenti al fatto che ... *li avrebbe scoperti* e alla circostanza che non *li credeva*. Ciò in correlazione a quanto si accingeva a fare e a prescindere da quello che ne sarebbe derivato a carico della figlia Sabrina, richiamata attraverso l'espressione... *tua figlia...*, eloquio riferito e relazionato al rapporto di maternità della Serrano.

Né può valere a favore della ricorrente il testo del messaggio di Sabrina Misseri alla sorella Valentina il giorno in cui Michele Misseri aveva fatto rinvenire l'apparecchio cellulare della S. (Scazzi), creando un clima di grande fibrillazione connesso alla presa d'atto che l'uomo, con la sua condotta che dava segni di cedimento, era ormai diventato imprevedibile e non più gestibile.

Il ricorso sul punto non opera una comparazione complessiva di tutti gli elementi emersi nei riguardi della ricorrente, ma, frazionando i singoli aspetti e i dati dimostrativi, pretende di delimitarne la rispettiva forza probatoria al di fuori della loro necessaria lettura unitaria, quale invece operata dalla sentenza di merito secondo un percorso razionale e coerente. La Misseri era evidentemente sorpresa e spiazzata dal gesto del padre e preferiva, in quella specifica congiuntura, evitare il più possibile rivelazioni a terzi. Lo scopo di non parlarne alla madre era fra l'altro legato al fatto che la stessa era in compagnia della sorella C. (C. (Concetta)), madre di S. (Sarah) S. (Scazzi). Si voleva in sostanza evitare che, in un momento in cui non si era ancora deciso il tipo di comportamento da assumere, si allargasse la platea dei soggetti messi subito a parte della novità emersa. Poiché la sorella Valentina era all'oscuro di tutto, s'imponeva la scelta, senza dare troppe spiegazioni in quel preciso momento, di vietarle l'interlocuzione anche con la madre, così sollevando quest'ultima da qualsiasi tipo di commento alla cosa sia nei riguardi di Valentina, sia, soprattutto, nei riguardi della madre di S. (Sarah).

E' intuibile, d'altronde, che la notizia del rinvenimento del telefono da parte del Misseri Michele avrebbe generato imbarazzo e indotto riflessioni e possibili sospetti.

Si trattava, in conclusione, di un (altro) sottile atteggiamento simulatorio, del quale si aveva indiretta conferma quando, successivamente, durante le intercettazioni in auto, madre e figlie commentavano il gesto del padre e si palesava la dura reazione verbale della Serrano contro il marito e il suo interesse soltanto per l'esito e lo sviluppo delle indagini e non per quanto potesse essere accaduto alla nipote.

3.4. Nel sesto punto del ricorso nell'interesse della Serrano si sviluppano quattro distinte questioni.

La prima concerne i delitti ascritti e ritenuti di cui ai capi A) e B) della rubrica relativi al sequestro di persona e al successivo delitto di omicidio.

La seconda concerne la qualificazione del delitto di soppressione di cadavere, da derubricare nella specie in quella di occultamento, e il concorso nel fatto della Serrano, del quale non vi sarebbe prova alcuna.

La terza afferisce l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., sul numero dei concorrenti.